

- (2) Laddove ci siano molti fiduciari ('trustees'), un bene resta parte dei beni in 'trust' per tutto il tempo in cui esso resterà assegnato ad almeno uno dei fiduciari ('trustees') che conservi tale qualità.

X.-3:203: Unione dei beni in 'trust' con altri beni

- (1) Se i beni costituiti in 'trust' vengono uniti con altri beni assegnati al fiduciario ('trustee') in modo che i beni del 'trust' cessano di essere identificabili, un 'trust' sorge in riferimento all'intero complesso di quei beni e l'art. VIII.-5:202 (Commistione) si applica in via analogica, come se ogni patrimonio avesse un diverso proprietario, in modo da determinare la quota sull'unione che deve essere amministrata e disposta in conformità con il 'trust' originario.
- (2) Se gli altri beni sono il patrimonio personale del fiduciario ('trustee'), qualsiasi diminuzione nell'unione va posta a carico della quota personale del fiduciario ('trustee').

X.-3:204: Perdita o estinzione dei beni in 'trust'

- (1) Un 'trust' si estingue quando si è disposto completamente dei beni in 'trust' in adempimento delle obbligazioni previste dal 'trust' stesso o per qualsiasi altra causa

**TRADUZIONE ITALIANA
DEL REGIME DEL *TRUST*
CONTENUTO NEL DECIMO LIBRO DEL
DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE
DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO**

Nota introduttiva

Da alcuni anni ormai mi dedico, con intenti prevalentemente didattici, allo studio delle radici storiche – in particolare romanistiche – di alcuni progetti europei di armonizzazione ed uniformazione del diritto contrattuale o di più ampi settori del diritto privato patrimoniale: in un primo momento, i *Principles of European Contract Law* o PECL, terminati di redigere dalla 'Commissione Lando' nel 2001¹, ed in seguito, il *Draft Common Frame of Reference* del diritto privato europeo, pubblicato, nel febbraio 2008, in versione provvisoria diffusa solo in via telematica, e poi, nel corso del

¹ Cfr. l'edizione italiana dei PECL realizzata da C. CASTRONOVO, *Principi di diritto europeo dei contratti. Parte I e II*, Milano, 2001, e *Parte III*, Milano, 2005, su cui mi permetto di rinviare a G. LUCHETTI – A. PETRUCCI (a cura di), *Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al progetto dei 'Principles of European Contract Law' della Commissione Lando*, Bologna, 2006.

2009, nella sua stesura definitiva con i lavori preparatori².

Quest'ultimo progetto, come è noto, rappresenta il risultato di un intenso lavoro avviato dalla Commissione europea nel 2003, di cui ho cercato di riassumere brevemente le tappe

² L'edizione provvisoria di C. VON BAR – E. CLIVE – H. SCHULTE-NÖLKE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Interim Outline Edition*, Munich, 2008, è consultabile sul sito www.law-net.eu. Anche l'edizione definitiva è apparsa innanzitutto *on-line* (nel febbraio 2009) con il titolo: C. VON BAR – E. CLIVE – H. SCHULTE-NÖLKE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition*, Munich, 2009 (anch'essa consultabile sul medesimo sito www.law-net.eu), limitandosi al solo testo del Progetto preceduto da una sintetica introduzione; ha fatto poi seguito, nel mese di ottobre, la pubblicazione dell'edizione completa di commento e di note in sei volumi: C. VON BAR – E. CLIVE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition*, Munich, 2009. Quanto ai nostri studi, si vd. G. LUCHETTI – A. PETRUCCI (a cura di), *Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al 'Draft Common Frame of Reference'*, Bologna, 2009 e *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al 'Common Frame of Reference'*, Bologna, 2010 (con la collaborazione di I. PONTORIERO).

Sezione 2

Modifiche ai beni in 'trust'

X.-3:201: Aggiunte ai beni in 'trust'

- (1) Dopo che un 'trust' è stato creato, un bene che è capace di essere un bene del 'trust' diventa parte dei beni in 'trust' se esso è acquistato dal fiduciario ('trustee'):
 - (a) nell'adempimento delle obbligazioni previste dal 'trust';
 - (b) come un'aggiunta o facendo uso di beni in 'trust';
 - (c) facendo uso di informazioni o opportunità ottenute nella qualità di fiduciario ('trustee'), se l'uso non è in accordo con le clausole del 'trust'; o
 - (d) quando o dopo che il fiduciario ('trustee') ha disposto di quel bene diversamente da quanto stabilito dalle clausole del 'trust'.
- (2) Laddove ci sono diversi fiduciari ('trustees'), un bene può diventare parte dei beni in 'trust' in conformità con questo articolo senza essere acquistato da tutti loro.

X.-3:202: Sottrazioni dai beni in 'trust'

- (1) Un bene cessa di essere parte dei beni in 'trust' quando cessa di essere assegnato a una persona che è obbligata secondo quanto stabilito nell'art. X.-1:201 (Definizione di un 'trust')

X.-3:102: Beni in ‘trust’ ammissibili

I beni in ‘trust’ possono consistere in diritti di proprietà o altri diritti, nella misura in cui questi siano trasferibili.

X.-3:103: Individuazione e segregazione dei beni in ‘trust’

- (1) Un ‘trust’ è creato solo in relazione a uno o più beni nella misura in cui, quando produce i suoi effetti,
 - (a) i beni sono sufficientemente definiti nelle clausole del ‘trust’ o sono individuabili in altro modo; e
 - (b) i beni sono segregati dagli altri beni.
- (2) Una dichiarazione dell’intenzione di creare un ‘trust’ in relazione a uno o più beni non segregati deve essere considerata, nella misura in cui le altre clausole della dichiarazione lo permettono, come la dichiarazione di un’intenzione di creare un ‘trust’ dell’intero complesso dei beni contenente anche tale bene o tali beni con le clausole che:
 - (a) il fiduciario (‘trustee’) sia obbligato a segregare i beni in ‘trust’ designati; e
 - (b) finché il bene o i beni non siano segregati, i diritti e gli obblighi previsti dalle clausole della dichiarazione si applicano in relazione alla parte corrispondente all’intero complesso dei beni.

altrove³, e, nello stesso tempo, è destinato a fungere da base di partenza per ulteriori sviluppi futuri, che hanno già preso le mosse durante il 2010. Infatti, con la Decisione del 26 aprile, la Commissione ha deliberato l’istituzione di un Gruppo di esperti, indipendenti ed in numero non superiore a venti, con il compito di aiutarla a predisporre un ‘Quadro comune di riferimento’ (CFR) nel settore del diritto europeo dei contratti, selezionando le parti corrispondenti del DCFR e perfezionandole anche alla luce di ulteriori studi e dell’*acquis* dell’Unione.

La redazione del *Draft*, affidata al Gruppo di Studio su un Codice Civile Europeo (*The Study Group on a European Civil Code*) ed al Gruppo di Ricerca sul Diritto Privato della Comunità Europea (*The Acquis Group*) e realizzata in inglese, ha ampiamente oltrepassato gli obiettivi che la Commissione si era proposta di raggiungere, consistenti, in una prospettiva immediata, nell’accrescere la coerenza dell’*acquis* comunitario nel campo del diritto contrattuale, per favorirne un’applicazione uniforme in funzione delle transazioni transfrontaliere e del completamento del mercato

³ A. PETRUCCI, *Introduzione. Il Progetto di ‘Quadro Comune di Riferimento’ (DCFR)*, in *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contratti*, cit., 9 ss.

interno, e, in una prospettiva più ampia, nel costituire la base per ulteriori riflessioni su uno strumento opzionale nel campo del diritto contrattuale europeo.

Infatti, pur escludendo le materie privatistiche elencate nell'articolo I.-1:101 (2)⁴, i dieci libri contenenti le *model rules* del Progetto dedicano una considerevole trattazione, oltre ai contratti ed alle obbligazioni contrattuali (libro II, III e IV), anche alle obbligazioni non contrattuali (da gestione di affari altrui, da illecito e da arricchimento ingiustificato, rispettivamente, libri V, VI e VII), all'acquisto ed alla perdita della proprietà mobiliare (libro VIII), alle garanzie reali su cose mobili (libro IX) ed al *trust* (libro X), volendo i redattori orgogliosamente rimarcare in tal modo la libertà del 'lavoro accademico' dai condizionamenti delle 'scelte politiche'⁵.

⁴ Stato e capacità giuridica delle persone fisiche; testamento e successioni ereditarie; rapporti familiari inclusi quelli matrimoniali; cambiali, assegni, note promissorie ed altri strumenti negoziabili; rapporti di lavoro; proprietà immobiliare e garanzie reali immobiliari; società commerciali; settori attinenti in via primaria alla procedura civile sia di cognizione che di esecuzione.

⁵ Cfr. C. VON BAR – E. CLIVE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition Introduction*, I,

Capitolo 3: Beni in 'trust'

Sezione I: Requisiti iniziali per i beni in 'trust'

X.-3: 101: Beni in 'trust'

- (1) I beni conferiti in 'trust', sia che siano o meno dello stesso genere, formano un singolo complesso di beni in 'trust' se sono conferiti agli stessi fiduciari ('trustees') e se:
 - (a) le clausole del 'trust' che riguardano i beni indicano che essi formano un singolo complesso di beni in 'trust' o richiedono di essere amministrati insieme; o
 - (b) 'trusts' separati relativi ai beni sono fusi in adempimento delle obbligazioni a cui sono sottoposti quei 'trusts'.
- (2) Laddove i 'trusts' siano costituiti nello stesso momento, negli stessi termini, e con gli stessi fiduciari ('trustees'), i beni costituiti in 'trust' formano un singolo complesso di beni in 'trust' a meno che le clausole del 'trust' stesso prevedano diversamente.
- (3) In questo Libro 'parte dei beni in 'trust'' significa una quota dei beni in 'trust', uno specifico bene o una quota di un bene tra i beni in 'trust', o una specifica somma che deve essere fornita dai beni in 'trust'.

(a) in che modo deve essere disposto del patrimonio del defunto al fine di rimborsare le spese per il funerale ed estinguere i debiti del defunto, e

(b) (i) se il disponente (“truster”) era libero di disporre di qualsiasi parte del patrimonio,

(ii) se una qualsiasi persona ha una rivendicazione su una qualsiasi parte del patrimonio sulla base di un rapporto di parentela familiare o altro rapporto col defunto, e

(iii) come tali rivendicazioni vadano soddisfatte.

X.-2:403: Il ‘trust’ con riferimento al diritto di percepire un legato in pendenza della trasmissione dello stesso

Laddove un disponente (“truster”) dichiara che un legatario deve essere un fiduciario (“trustee”) in relazione ad un legato stabilito dal disponente (“truster”) e quella dichiarazione soddisfa i requisiti di cui all’art. X.-2:201 (Requisiti per una dichiarazione), ma l’oggetto del legato non è stato ancora trasferito, il legatario è un fiduciario (“trustee”) del successore del disponente (“truster”), del diritto che nasce in riferimento al legato alla morte del disponente (“truster”) medesimo.

Ed è proprio il libro decimo, consacrato al *trust*, ad aver attirato la mia attenzione per la grande popolarità, di cui, a torto o a ragione, gode attualmente l’istituto nel nostro Paese, nonostante i suoi caratteri peculiari siano poco noti ai più. Ciò mi ha indotto ad un suo primo approfondimento con intenti meramente didattici, essendo già stati pubblicati negli ultimi anni, sul piano scientifico, notevoli contributi a carattere soprattutto interdisciplinare⁶. Avvicinare i giovani, nel momento della loro formazione di giuristi, a questa complessa tematica mi è sembrato un passo iniziale utile per creare in loro quella dimestichezza con essa, indispensabile per eventuali

cit., 3. Sulla struttura del *Draft* cfr. ancora A. PETRUCCI, *Introduzione. Il Progetto di ‘Quadro Comune di Riferimento’ (DCFR)*, cit., 13 ss.

⁶ Cfr., ad es., *‘Itinera Fiduciae’. Trust and Treuhand in Historical Perspective*, (eds. Richard Helmholz and Reinhard Zimmermann), Berlin, 1998 e AA. VV., *Le situazioni affidanti*, a cura di M. Lupoi, Torino, 2006. Per gli studi monografici M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997 e *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile. I diritti reali*, 2, Torino, 2004; e L. SANTORO, *Il trust in Italia²*, in *Il diritto privato oggi. Serie a cura di Paolo Cendon*, Milano, 2009.

successivi approfondimenti e per una migliore comprensione delle sue crescenti applicazioni pratiche.

Un simile obiettivo, forse eccessivamente ambizioso, mi ha fatto pensare alla realizzazione di una ricerca, con il coinvolgimento di alcuni giovani studiosi, finalizzata a mettere in luce gli elementi fondamentali di tale disciplina, i possibili fondamenti storici della stessa, l'esistenza di date linee di sviluppo all'interno della tradizione giuridica continentale.

Qui di seguito si riporta la traduzione in italiano delle *model rules* sul *trust* inserite nel libro X del *DCFR*, compiuta da Chiara Galligani, che opportunamente premette alcune sintetiche considerazioni su certe difficoltà relative alle scelte concettuali e terminologiche imposte dalla traduzione dall'inglese. Si tratta del segmento iniziale della suaccennata ricerca, che intende partire proprio dalle prospettive *de iure condendo* di una disciplina uniforme a livello europeo, per poi ripercorrere a ritroso il cammino, affrontando prima la situazione di alcuni ordinamenti continentali e poi il problema delle radici storiche. La possibilità di pubblicarlo su questa rivista e sottoporlo quindi all'attenzione dei suoi lettori è per noi un onore ed un'ineguagliabile opportunità, di cui ringraziamo vivamente la collega ed amica

e le trattative intercorse o intercorrenti con il cedente;

(b) in ogni altro caso, intenda che il ricevente sia un fiduciario ("trustee") a beneficio del cedente.

- (2) La presunzione del comma (1) può essere superata (e l'esistenza della diversa intenzione prevista dal comma (1)) dimostrando che al momento del trasferimento il cedente non abbia e se del caso non abbia inteso disporre del bene o dei beni a beneficio esclusivo del ricevente .
- (3) I commi (1) e (2) si applicano rispettivamente laddove il trasferimento avvenga nei confronti di vari riceventi (incluso il caso in cui il trasferimento è al cedente e ad un'altra persona).
- (4) Laddove è dimostrato o presunto che il cedente intenda disporre del bene o dei beni a beneficio del ricevente solo in parte, o a beneficio di un ricevente, ma non di un co-ricevente, il cedente deve essere considerato come se intendesse costituire un 'trust' a beneficio del ricevente in questa misura.

X.-2:402: Priorità delle regole del diritto di successione

Laddove un 'trust' è destinato ad avere effetto alla morte del disponente ("truster"), il 'trust' è soggetto all'applicazione in via prioritaria delle regole del diritto di successione che stabiliscono:

preveda diversamente.

- (6) Subordinatamente ai precedenti commi di questo articolo, i requisiti di un rifiuto e i suoi effetti sono determinati dall'applicazione o dall'applicazione in via analogica dell'art. II.-4:303 (Possibilità di rifiutare un diritto o un beneficio).

X.-2:302: Rifiuto del diritto al beneficio o della possibilità di essere scelto per il beneficio

Il diritto di un beneficiario, secondo l'art. II.-4:303 (Possibilità di rifiutare un diritto o un beneficio), a rifiutare un diritto al beneficio o alla possibilità di essere scelto per un beneficio è esercitato dando comunicazione ai fiduciari ('trustees').

Sezione 4:

Regole aggiuntive per casi particolari

X.-2:401 Se si sia in presenza di una donazione o di un 'trust'

- (1) Se una persona trasferisce uno o più beni ad un'altra gratuitamente e non è certo se o in quale misura il cedente intenda donarli o costituire un 'trust' con riguardo agli stessi a beneficio del ricevente, si presume che il cedente:
- (a) intenda donare al ricevente se questo sia compatibile con il rapporto tra le parti

carissima Laura Solidoro Maruotti. Facciamo ciò senza alcuna presunzione di completezza o perfezione, ma con l'umiltà di chi è pronto a recepire ogni osservazione, suggerimento e critica utili per migliorare il lavoro.

ALDO PETRUCCI

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano
Università degli Studi di Pisa
E-mail: petrucci@jus.unipi.it

**IL *TRUST* NEL DECIMO LIBRO DEL
DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE.
TRADUZIONE ITALIANA E PRIMA MESSA A
FUOCO DI PROBLEMATICHE CONCETTUALI.**

La traduzione che segue rappresenta una prima riflessione sull'istituto giuridico del *trust* così come previsto dal *Draft Common Frame of Reference*.

Fattispecie tipica del diritto anglosassone, il *trust* si sta diffondendo sempre più nei Paesi di diritto continentale, in quanto consente di regolare alcune situazioni con dei meccanismi non previsti in questi ordinamenti e che non sarebbe possibile disciplinare se non con artificiose costruzioni giuridiche. Contemplato in Italia fino ad adesso esclusivamente dalla Convenzione dell'Aja (relativa alla legge appli-

cabile ai *trusts* ed a loro riconoscimento nei Paesi firmatari) siglata il 1° luglio 1985 e ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364¹, e dalla giurisprudenza, con il Progetto il *trust* trova una sua prima dettagliata regolamentazione. Il libro X del *DCFR*, infatti, prevede un complesso minuzioso di disposizioni, che, oltre quelle fondamentali (capitolo 1: *Fundamental provisions*, articoli X.-1:101-1:103) riguardano la costituzione (capitolo 2: *Constitution of trusts*, articoli X.-2:101-2:403), i beni in *trust* (capitolo 3: *Trust fund*, articoli X.-3:101-3:204), le condizioni e l'invalidità (capitolo 4: *Trust terms and invalidità*, articoli X.-4:101-4:203), il potere decisionale e gli altri poteri del *trustee* (capitolo 5: *Trustee decision-making and poker*, articoli X.-5:101-5:208), le obbligazioni e i diritti dei *trustees* e degli *auxiliaries* del *trust* (capitolo 6: *Obligations and rights of trustees and trust auxiliaries*, articoli X.-6:101-6:301), i rimedi per l'inadempimento (capitolo 7: *Remedies for non-performance*, articoli X.-7:101-7:402), la sostituzione dei *trustees* e dell'*auxiliary* (capitolo 8: *Change of trustees or trust auxiliary*, articoli X.-8:101-8:601), l'estinzione, la modifica dei *trusts* ed il trasferimento dei diritti al beneficio (ca-

¹ La l. 16.10.1989, n. 364, è entrata in vigore il 1° gennaio 1992: da questa data il *trust* è divenuto istituto riconosciuto dal nostro ordinamento.

- (1) Se una persona è diventata fiduciario ('trustee') senza concordare di agire come tale quando il 'trust' è costituito, essa può rifiutarsi di agire come fiduciario ('trustee') mediante una comunicazione da inviare:
 - (a) al disponente ('truster'), o
 - (b) ad ogni co-fiduciario ('co-trustee') che ha piena capacità di agire e concorda di agire come fiduciario ('trustee').
- (2) Il rifiuto può assumere la forma di un rifiuto di tutti i diritti di cui sia stato investito, o di una rinuncia all'intero 'trust', ma opera sia come rifiuto che come rinuncia.
- (3) Un rifiuto non può essere revocato.
- (4) Allorquando una persona, ragionevolmente, incorra in spese al fine di rifiutare, quella persona ha il diritto al rimborso da qualsiasi co-fiduciario ('co-trustee') che accetti i beni in 'trust' e concordi di agire come tale, oppure, in assenza di co-fiduciario ('co-trustee') con queste caratteristiche, dal disponente ('truster').
- (5) Laddove l'unico fiduciario ('trustee') rifiuti i beni in 'trust' o laddove non ci siano co-fiduciari ('co-trustees') che li accettino e concordino di agire come tali, il disponente ('truster') diventa un fiduciario ('trustee') di detti beni in conformità con l'art. X.-2:103 (Costituzione senza trasferimento) comma (1) sub (c), a meno che la dichiarazione dell'intenzione di costituire un 'trust'

‘trust’ sia costituito.

- (2) Una revoca o modifica non ha effetto a meno che non soddisfino i requisiti di forma, se ci sono, che sono stati applicati alla dichiarazione.
- (3) Comunque, una dichiarazione o una clausola posta in un documento può essere revocata o dalla distruzione o dalla cancellazione materiale di quel documento, nella parte in cui faccia riferimento alla dichiarazione o alla clausola, se le regole nazionali applicabili permettono a una dichiarazione destinata ad avere effetto giuridico, contenuta in tale documento, di essere revocata in questo modo.

X.-2:205: Effetti quando la dichiarazione non soddisfa i requisiti

Se il bene o i beni vengono trasferiti al futuro fiduciario (‘trustee’) nell’attuazione di una dichiarazione che non soddisfa i requisiti dell’art. X.-2:201 (Requisiti per la dichiarazione), il ricevente del bene o dei beni che dovrebbero essere in ‘trust’ deve ritrasferirli al disponente (‘truster’).

Sezione 3

Rifiuto del ‘trust’ e rifiuto del diritto al beneficio

X.-2:301: Diritto del fiduciario (‘trustee’) a rifiutare il ‘trust’

pitolo 9: *Termination and variation of trust and transfer of right to benefit*, articoli X.-9:101-9:301), i rapporti verso i terzi (capitolo 10: *Relations to third parties*, articoli X.-10:101-10:502)². Volutamente si sono lasciati qui alcuni termini in inglese. Infatti, di fronte ad una così dettagliata normazione, varie sono state le difficoltà incontrate nella traduzione di concetti e definizioni giuridiche, che hanno imposto delicate scelte terminologiche, su cui sono necessarie alcune puntualizzazioni.

Iniziando dalle regole generali, una prima osservazione deve essere fatta in riferimento ai soggetti del *trust*. Il Progetto all’art. X.-1:203 individua quali parti dell’istituto giuridico il *truster*, il *trustee*, il *beneficiary* e l’*auxiliary*. Nessun problema si è posto per il *trustee* (colui al quale vengono trasferiti i beni in *trust* ed è tenuto alla gestione degli stessi, secondo le disposizioni dell’atto istitutivo e le regole di correttezza, affinché tali beni siano destinati alle finalità

² Il testo originale inglese del *DCFR* è consultabile nell’edizione *on-line* (febbraio 2009) C. VON BAR – E. CLIVE – H. SCHULTE-NÖLKE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition*, Munich, 2009, libro X, sul sito internet http://webh01.ua.ac.be/storme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf.

determinate nel *trust*) ed il *beneficiary* (il destinatario delle utilità derivanti dai beni in *trust* e dei beni del *trust* al termine dello stesso) per i quali è stata mantenuta la terminologia ormai consolidata in dottrina³ di ‘fiduciario’ e di ‘beneficiario’. Analoga scelta è stata fatta per il *truster* (colui che decide di istituire un *trust* per la realizzazione di uno scopo o in favore di un determinato beneficiario)⁴, definito nelle pagine che seguono come ‘disponente’, nonostante il Progetto si sia discostato dal linguaggio tradizionale sostituendo il termine *truster* a quello di *settlor*. Si tratta, infatti, di una scelta che ha un valore esclusivamente linguistico e che permette, secondo la Commissione, di indicare in maniera più completa e generica che una persona sta affidando un ‘patrimonio’ mobiliare e/o immobiliare ad un’altra, evitando l’associazione con l’investimento di terre che la parola *settlor* evoca, avendo un legame semantico solo con *settlement* e non anche con

³ Per tutti si veda M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997.

⁴ In diritto inglese non esistono definizioni legislative di trust e di disponente. Vedi M. LUPOI, *Il Trust. La struttura. Fondamentale il trasferimento dei diritti*, in *Guida al Diritto*, dossier mensile *Il trust. Le finalità, le dinamiche le responsabilità e gli aspetti fiscali*, n. 9 ottobre 1997, 18.

una dichiarazione dell’intenzione di costituire un ‘trust’ in relazione agli stessi, si deve preferire un’interpretazione di quelle dichiarazioni che dia loro un pieno ed integrale effetto.

X.-2:203: Requisiti formali per la dichiarazione

- (1) Se il trasferimento di proprietà di uno o più beni richiede la redazione di un documento da parte del trasferente, la dichiarazione di un’intenzione di costituire un ‘trust’ non ha effetto, a meno che non sia contenuta nel documento di trasferimento di proprietà o sia fatta nella stessa forma o in una equivalente.
- (2) La dichiarazione che il disponente (‘truster’) sarà l’unico fiduciario (‘trustee’) non ha effetto a meno che non sia fatta nella stessa forma di un impegno unilaterale a donare.
- (3) Laddove il ‘trust’ sia destinato ad essere creato alla morte di chi fa la dichiarazione, la dichiarazione non ha effetto a meno che non sia fatta con un testamento.

X.-2:204: Revoca o modifica della dichiarazione

- (1) Colui che fa una dichiarazione può revocare o modificare la stessa o una sua clausola in qualsiasi momento prima che il

Sezione 2: Dichiarazione

X.-2:201: Requisiti di una dichiarazione

- (1) I requisiti cui si fa riferimento nella sezione 1 (Regole fondamentali per la costituzione con atto giuridico) per una dichiarazione dell'intenzione di costituire un 'trust' sono che:
 - (a) la dichiarazione sia fatta dal disponente ('truster') o da una persona che ha il potere di farlo per conto dello stesso; e
 - (b) la dichiarazione contenga tutti i requisiti formali previsti nell'art. X.-2:203 (Requisiti formali per la dichiarazione).
- (2) Non è richiesta alcuna comunicazione o pubblicazione della dichiarazione nei confronti di nessuna parte.

X.-2:202: Modo della dichiarazione

- (1) Una persona dichiara l'intenzione di costituire un 'trust' quando, con dichiarazioni o con il suo comportamento indica l'intenzione che la persona alla quale il bene o i beni sono o dovranno essere destinati sia giuridicamente vincolata come fiduciario ('trustee').
- (2) Nel determinare se una o più dichiarazioni contenute in un testamento o in un altro documento che prevede i diritti su uno o più beni equivalgono a

il termine *trust*⁵. Maggiore attenzione è stata richiesta dalla figura dell'*auxiliary*. Questa, infatti, si differenzia da un punto di vista sostanziale da quella del *protector*, prevista dai *trusts* di diritto inglese e ripresa dal modello internazionale e da quello civilistico. Pur trattandosi in entrambi i casi di un soggetto facoltativo che le condizioni del *trust* possono o meno contemplare, a differenza del *protector* tradotto con il termine 'guardiano <del trust>' ed al quale sono attribuiti poteri di controllo sulla gestione e sull'operato del *trustee*, l'*auxiliary* è colui che, in accordo con le clausole del *trust*, ha esclusivamente il potere di nominare o di destituire un fiduciario o consentire alle sue dimissioni (art. X.-1:203 (4)), senza avere a che fare con l'amministrazione del *trust* stesso. Il Progetto, pertanto, non prevede la figura del *protector*, a meno che il suo ruolo non rientri in quello del semplice *auxiliary*⁶. Per tenere distinte le due figure e a fini di chiarezza concettuale, si è pensato di

⁵ Si veda nell'edizione completa di commento e di note in C. VON BAR – E. CLIVE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full edition*, voll. I-VI, Munich, ottobre 2009, vol. VI, 5688-5689.

⁶ Cfr. l'edizione completa di commento e di note in C. VON BAR – E. CLIVE, *Principles*, cit., 5692, 5695.

tradurre il termine *auxiliary* con l'espressione 'legittimato alla nomina e sostituzione dei fiduciari' o più semplicemente con 'legittimato'⁷.

Anche in riferimento all'oggetto del *trust* (artt. X.-3:101-3:204), è stato mantenuto quanto suggerito dalla dottrina⁸, traducendo l'espressione inglese '*trust funds*' con 'beni in *trust*'. La scelta è dovuta principalmente a due ordini di motivi: 1) il fatto che non solo un patrimonio o un fondo patrimoniale possono essere conferiti in *trust*, ma anche un singolo bene o un insieme di beni; 2) la necessità di evitare l'uso del termine 'patrimonio' perché colmo di influssi metagiuridici. Di conseguenza, la parola *fund/s* riferita al *trust* è stata tradotta con 'bene/i <costituito/i in *trust*>'.⁷

Aspetto fondamentale del *trust* è che i beni e i diritti costituiti a tale scopo siano preservati dal fiduciario e tenuti separati dal proprio patrimonio (art. X.-3:103). Il Progetto definisce detto fenomeno '*segregation*'. Il termine è stato tradotto letteralmente con 'segregazione'. Si tratta, infatti, di un concetto non ignoto agli ordinamenti civilistici e che si differen-

⁷ In riferimento ai soggetti del *trust*, in tutto il testo tradotto sono stati comunque mantenuti tra parentesi i termini inglesi.

⁸ Per tutti si veda M. LUPOI, *Trusts*, cit., *passim*.

una persona che è destinata a diventare fiduciario ('trustee') del bene o dei beni, quella persona è un fiduciario ('trustee') del diritto di chiedere l'adempimento dell'obbligazione creata dall'impegno, a meno che quel diritto non sia rifiutato.

X.-2:103: Costituzione senza trasferimento di proprietà

- (1) Se gli altri requisiti per la costituzione sono soddisfatti, un 'trust' viene costituito dalla sola dichiarazione, senza trasferimento di proprietà, se:
 - (a) la dichiarazione indica che il disponente ('truster') è destinato ad essere l'unico fiduciario ('trustee');
 - (b) la dichiarazione è testamentaria e non indica alcun fiduciario ('trustee'); o
 - (c) (i) il disponente ('truster') compie tutti gli atti richiesti ad un disponente ('truster') per trasferire il bene o i beni al futuro fiduciario ('trustee').
 - (ii) il futuro fiduciario ('trustee') non accetta o non può accettare il bene o i beni, e
 - (iii) la dichiarazione non prevede altrimenti.
- (2) Quando il 'trust' è costituito secondo quanto previsto al (1) il disponente ('truster') diventa fiduciario ('trustee').

Un ‘trust’ viene costituito in relazione ad uno o più beni a ciò destinati dal disponente (‘truster’) senza altri requisiti, se:

- (a) il disponente (‘truster’) dichiara l’intenzione di costituire un ‘trust’ in relazione a quei beni;
- (b) la dichiarazione soddisfa i requisiti enunciati nell’art. X.-2:201 (Requisiti per una dichiarazione); e
- (c) si applica o l’art. X.-2:102 (Costituzione con trasferimento di proprietà) o l’art. X.-2:103 (Costituzione senza trasferimento di proprietà).

X.-2:102: Costituzione con trasferimento di proprietà

- (1) Se gli altri requisiti per la costituzione sono soddisfatti, un ‘trust’ viene costituito quando in attuazione della dichiarazione il bene o i beni sono trasferiti a una persona che acconsente ad essere un fiduciario (‘trustee’) o nella dichiarazione è identificata come persona che è o sarà un fiduciario (‘trustee’).
- (2) Le regole sui contratti di donazione si applicano per analogia a un accordo tra il disponente (‘truster’) ed il futuro fiduciario (‘trustee’) per il trasferimento di proprietà del bene o dei beni durante la vita del disponente (‘truster’).
- (3) Laddove il disponente (‘truster’) abbia assunto un impegno unilaterale vincolante a costituire un ‘trust’ in favore di

zia da quelli di ‘patrimonio separato’ e di ‘patrimonio autonomo’, meglio descrivendo il fenomeno giuridico di distinzione dei ‘patrimoni’ tipico del *trust*. Tra le altre cose, infatti, la segregazione può ben riferirsi ad un singolo diritto o più generalmente ad una singola posizione soggettiva di qualunque genere, ivi compresa una mera aspettativa di fatto; diverso è il discorso per la separazione e l’autonomia, che ordinariamente si riferiscono ad un complesso di posizioni soggettive attive e passive⁹.

Un’ulteriore precisazione si rende necessaria in riferimento al termine *obligation/s* usato dal *DCFR* indistintamente sia per il concetto giuridico di obbligazione che per quello di obbligo. Nella traduzione, è stato tenuto presente il diverso significato sostanziale dei due concetti e la parola è stata tradotta sia come ‘obbligazione’ che come ‘obbligo’, a seconda del contesto e tenendo conto del fatto che le obbligazioni del fiduciario (*trustee*) sono obbligazioni in senso tecnico sotto tutti gli aspetti. Gli obblighi (*rectius* doveri), gravanti sui soggetti del *trust*, rientrano nel rapporto obbligatorio tra loro intercorrente e in caso di manca-

⁹ Per un quadro completo sulla distinzione tra ‘separazione’, ‘autonomia’, ‘segregazione’ in dottrina, si vd. ancora M. LUPOI, *Trusts*, cit., 472-483.

to rispetto gli uni potranno rivalersi sugli altri sussistendo una responsabilità per inadempimento (artt. X.-7:101-7:402: rimedi per l'inadempimento).

Per ultime, non certo per importanza, ma semplicemente per la minore difficoltà incontrata in sede di traduzione, si segnalano brevemente altre scelte concettuali.

In primo luogo, la voce *equity*, riferita al comportamento dei soggetti del rapporto, per essere più precisi e chiari è stata tradotta letteralmente con 'equità', così da non alterare il suo significato e non confonderlo con il nostro concetto giuridico di 'correttezza' dal quale, comunque, si distingue.

Parimenti, anche l'espressione *limited right* (usata in riferimento ai diritti di garanzia) è stata tradotta alla lettera con la locuzione 'diritto limitato', anziché con quella di 'diritto reale limitato'. Infatti, malgrado sembri abbastanza sicura l'allusione ai diritti reali, si è preferito rimanere il più possibile fedeli al testo. La scelta trova conferma nel dettato dell'art. VIII.-1:204 (*Limited proprietary rights*)¹⁰, una

¹⁰ VIII.-1:204: *Limited proprietary rights. Limited proprietary rights in the sense of this Book are: (a) security rights if characterised or treated as proprietary rights by Book IX or by national law; (b) rights to use if characterised or treated as proprietary rights by other provisions of these model rules or by na-*

che l'equità lo considera trascurabile.

X.-1:302: Comunicazione

- (1) Laddove questo Libro richiede che debba essere data una comunicazione a una persona, ma ciò non è ragionevolmente realizzabile nella pratica, la comunicazione può essere data invece all'autorità giudiziaria.
- (2) Laddove ci siano diversi fiduciari ('trustees') il requisito di dare una comunicazione ad essi è soddisfatto dando la stessa a uno qualsiasi di loro, ma la comunicazione della sostituzione di un fiduciario ('trustee') va data ad uno qualsiasi di loro che continuerà ad essere tale dopo che tale sostituzione avrà effetto.

X.-1:303: Natura imperativa delle regole

Le regole di questo Libro sono imperative, eccetto se diversamente previsto.

Capitolo 2: Costituzione di 'trust'

Sezione 1: Regole fondamentali sulla costituzione mediante un atto giuridico

X.-2:101: Requisiti per la costituzione

beneficio se le clausole del ‘trust’ permettono al fiduciario (‘trustee’), in date circostanze, di disporre di tutto o di parte dei beni in ‘trust’ per conferire un beneficio a quella persona, ma il fatto che quella persona ottenga o meno un beneficio dipende dall’esercizio di una scelta discrezionale da parte del fiduciario (‘trustee’) o di un altro.

- (3) La possibilità per un beneficiario di essere scelto per un beneficio diventa un diritto al beneficio se il fiduciario (‘trustee’) dà al beneficiario la comunicazione della decisione di conferirgli il beneficio in accordo con le clausole del ‘trust’ che regolano quella possibilità di scelta.
- (4) In questo Libro ‘beneficio’ non include l’esercizio da parte del fiduciario (‘trustee’) del diritto di ricorrere ai beni in ‘trust’.

Sezione III:

Modifiche ed aggiunte alle regole generali

X.-1:301: Significato estensivo di gratuito

- (1) In questo libro ‘gratuito’ significa fatto o fornito senza corrispettivo.
- (2) In questo libro si ritiene gratuito anche un atto giuridico o un beneficio se, considerando il valore dei diritti sorti dall’atto giuridico o dal beneficio fornito, il valore del corrispettivo è così esiguo

norma che, nel determinare quali sono i ‘diritti proprietari limitati’, alla lettera (d), richiama espressamente il *trust* individuando come tali quelli definiti o considerati come diritti reali dal Libro X o dalla legge nazionale. Inoltre, anche il Commento al Progetto, nell’ambito dei *trusts* per scopi di garanzia, pur riconoscendo che i diritti al beneficio non costituiti

tional law; (c) rights to acquire in the sense of VIII.-2:307 (Contingent right of transferee under retention of ownership) or if characterised or treated as proprietary rights by other provisions of these model rules or by national law; (d) trust-related rights if characterised or treated as proprietary rights by Book X or by national law. [Diritti reali limitati. I diritti reali limitati, secondo questo Libro sono: (a) i diritti di garanzia se definiti o considerati come diritti reali dal Libro IX o dalla legge nazionale; (b) diritti di godimento se definiti o considerati come diritti reali da altre disposizioni di queste regole-modello o dalla legge nazionale; (c) i diritti di acquistare secondo quanto previsto dall’art. VIII.-2:307 (Eventuale diritto di trasferire in caso di ritenzione della proprietà) o se definiti o considerati come diritti reali da altre disposizioni di queste regole-modello o dalla legge nazionale; (d) diritti costituiti in trust se definiti o considerati come diritti reali dal Libro X o dalla legge nazionale]. Idem negli *Annex* (definizioni annesse). Il tutto in C. VON BAR – E. CLIVE – H. SCHULTE-NÖLKE, *Principles, Definitions*, cit., 423, 558 all’indirizzo http://webh01.ua.ac.be/storme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf.

come diritti reali limitati, ma come *sui generis* sono capaci di funzionare al pari di diritti reali di garanzia tradizionali, mantiene la distinzione linguistica¹¹.

Infine, i termini *merger*, *mixture* e *commingling* sono stati tradotti rispettivamente con ‘fusione’, ‘unione’ e ‘commistione’ per cercare di conservare la distinzione usata nella lingua inglese, pur mantenendo, però, come nel Progetto la sinonimità delle parole.

Con il *Draft Common Frame of Reference* si apre così una nuova stagione di studi e riflessioni sul fenomeno giuridico del *trust* che ci auguriamo riesca a coinvolgere più incisivamente anche i legislatori dei Paesi dell’Europa continentale.

CHIARA GALLIGANI

¹¹ Cfr. l’edizione completa di commento e di note in C. VON BAR – E. CLIVE, *Principles, Definitions*, cit., 5677.

X.-1:205: Persone legittimate a richiedere l’adempimento delle obbligazioni del fiduciario (‘trustee’)

- (1) Un beneficiario ha il diritto all’adempimento delle obbligazioni del fiduciario (‘trustee’) nella misura in cui si riferiscono al diritto di quel beneficiario di averne beneficio o alla possibilità di essere scelto per averne beneficio.
- (2) Le persone che possono far valere l’adempimento delle obbligazioni del fiduciario (‘trustee’) per un ‘trust’ finalizzato a scopi di beneficio pubblico sono:
 - (a) un qualsiasi pubblico ufficiale od organo avente quella funzione; e
 - (b) una qualsiasi altra persona sufficientemente interessata all’adempimento delle obbligazioni.
- (3) Un fiduciario (‘trustee’) può richiedere l’adempimento delle obbligazioni di un co-fiduciario (‘co-trustee’).

X.-1:206: Diritto al beneficio e alla possibilità di essere scelto per il beneficio

- (1) Una persona ha il diritto al beneficio se le clausole del ‘trust’ richiedono al fiduciario (‘trustee’), in date circostanze, di disporre di tutto o di una parte dei beni in ‘trust’ per conferire un beneficio a quella persona.
- (2) Una persona può essere scelta per un

ha il potere di nominare o destituire un fiduciario ('trustee') o consentire alle dimissioni di un fiduciario ('trustee').

(5) Eccetto se altrimenti previsto in questo Libro:

(a) un disponente ('truster') può anche essere un fiduciario ('trustee') o un beneficiario;

(b) un fiduciario ('trustee') può anche essere un beneficiario; e

(c) una qualsiasi di queste parti di un 'trust' può essere un legittimato ('auxiliary') del 'trust'.

(6) In questo libro il 'successore' di una persona è l'erede o il rappresentante che secondo il diritto delle successioni diventa il soggetto legittimato al patrimonio personale di quella persona al momento della sua morte. Laddove il contesto lo permette, un riferimento a una parte (o parte precedente) di un 'trust' è il riferimento al successore di quella persona nel caso in cui quella persona sia morta.

X.-1:204: Pluralità di fiduciari ('trustees')

(1) Laddove ci siano diversi fiduciari ('trustees'), il 'trust' implica solidarietà.

(2) Laddove i beni in 'trust' siano trasferiti a diversi fiduciari ('trustees') insieme, la loro situazione di comproprietà è collettiva.

LIBRO DECIMO

'TRUST'

Capitolo 1:

Regole fondamentali

Sezione 1:

Campo di applicazione e rapporti con altre disposizioni

X.-1:101: 'Trusts' ai quali si applica questo libro

(1) Questo libro si applica ai 'trusts' creati secondo quanto previsto dal capitolo 2 (costituzione di 'trusts').

(2) Con modificazioni appropriate questo libro si applica anche ai 'trusts':

(a) costituiti da:

(i) una dichiarazione fatta a questo effetto;

(ii) un ordine del giudice con effetto in tal senso; o

(b) derivanti da una operazione legale prevista in un atto che fa riferimento a materie non determinate dalle presenti regole.

(3) In questo libro 'giudice' significa un pubblico ufficiale o un ente pubblico se autorizzato ad agire secondo quanto previsto dalla legge nazionale applicabile, ma non include un collegio arbitrale.

X.-1:102: Priorità della legge sulle garanzie reali

Per quanto riguarda i ‘trusts’ per scopi di garanzia, questo libro è soggetto all’applicazione delle disposizioni contenute nel libro IX (Garanzie reali sui patrimoni mobiliari).

Sezione 2:**Definizione, effetti giuridici speciali e parti****X.-1:201: Definizione di un ‘trust’**

Un ‘trust’ è un rapporto giuridico nel quale un fiduciario (‘trustee’) è obbligato ad amministrare o disporre di uno o più beni (beni in ‘trust’) in accordo con le clausole che regolano il rapporto (clausole del ‘trust’) nell’interesse di un beneficiario o per scopi di beneficio pubblico.

X.-1:202: Effetti giuridici speciali di un ‘trust’

(1) Un ‘trust’ ha effetto secondo le regole contenute nel capitolo 10 (Relazioni con i terzi) con l’effetto che i beni in ‘trust’ devono essere considerati distinti dal patrimonio personale del fiduciario (‘trustee’) e da qualsiasi altro patrimonio conferito o gestito dal fiduciario (‘trustee’).

(2) In particolare (ed eccetto per ragioni

diverse da quella mera che i beni in ‘trust’ siano conferiti al fiduciario [‘trustee’]):

- (a) i creditori personali del fiduciario (‘trustee’) non possono rivalersi sui beni in ‘trust’ sia in via esecutiva sia mediante procedimenti di insolvenza;
- (b) i beni in ‘trust’ non sono soggetti a regole che assegnano diritti di proprietà sulla base di relazioni matrimoniali o familiari; e
- (c) i successori del fiduciario (‘trustee’) non hanno titoli per avere benefici sui beni in ‘trust’ in caso di morte di quest’ultimo.

X.-1:203: Le parti di un ‘trust’

- (1) Il disponente (‘truster’) è una persona che costituisce o intende costituire un ‘trust’ attraverso un atto giuridico.
- (2) Il fiduciario (‘trustee’) è la persona alla quale vengono o rimangono trasferiti i beni in ‘trust’ quando il ‘trust’ è costituito in conseguenza o dopo la nomina, e che assume le obbligazioni previste nell’art. X.- I.201 (Definizione di un ‘trust’).
- (3) Il beneficiario è una persona che, secondo le clausole del ‘trust’, ha o un diritto di beneficio o la possibilità di essere scelto per il beneficio dei beni in ‘trust’.
- (4) Il legittimato alla nomina e sostituzione dei fiduciari¹ (‘auxiliary’) è una persona che, in accordo con le clausole del ‘trust’,

¹ D’ora in poi legittimato.

comma (1) (a) non produce alcun effetto a meno che non sia in forma scritta. La stessa cosa si applica a una direttiva vincolante per i fiduciari ('trustees') relativamente all'esercizio di tale potere.

- (3) Un esercizio di potere secondo le clausole del 'trust' da parte di una persona che non è anche un fiduciario ('trustee') permanente non produce effetto finché non è stata data comunicazione ai fiduciari ('trustees') permanenti.
- (4) Le dimissioni o la destituzione di un unico fiduciario ('trustee') sono effettive solo se contestualmente viene nominato un fiduciario ('trustee') sostituto.

X.-8:102: Poteri di sostituire i fiduciari ('trustees') conferiti ai fiduciari ('trustees') stessi

- (1) I poteri conferiti da questa Sezione ai fiduciari ('trustees') possono essere esercitati solo:
 - (a) con una decisione unanime; e
 - (b) se in tali circostanze un legittimato ('auxiliary') del 'trust' non ha un potere corrispondente o se non può esercitare o non esercita tale potere entro un periodo di tempo ragionevole dopo una richiesta a fare ciò da parte dei fiduciari ('trustees').
- (2) Secondo quanto previsto dal comma (1), i fiduciari ('trustees') sono obbligati a esercitare i loro poteri, secondo questa sezione, in accordo con qualsiasi direttiva

per la quale cessino di essere beni in 'trust'.

- (2) Laddove il fiduciario ('trustee') sia tenuto a reintegrare i beni in 'trust' a seguito di un inadempimento delle obbligazioni stabilite dal 'trust', il 'trust' rivive se i beni in 'trust' vengono reintegrati.

Capitolo 4: Condizioni e invalidità del 'trust'

Sezione I: Condizioni del 'trust'

X.-4:101: Interpretazione

Senza pregiudizio verso le altre regole sull'interpretazione degli atti giuridici unilaterali, se il significato di una clausola di un 'trust' non può essere altrimenti stabilito, le interpretazioni da preferire sono quelle che:

- (a) danno pieno effetto alle parole e alle espressioni usate;
- (b) evitano che una condotta ragionevole di un fiduciario ('trustee') venga considerata come un inadempimento;
- (c) evitano o riducono il più possibile qualsiasi lacuna nelle previsioni di disposizione dei beni in 'trust'; e
- (d) conferiscono al disponente ('truster') un diritto a beneficiare o ad ampliare tale diritto, se il 'trust' è costituito gratuitamente nel corso della sua vita ed egli si è o può essersi riservato tale diritto.

X.-4:102: Disposizioni incomplete dei beni in ‘trust’

- (1) Nella misura in cui le clausole del ‘trust’ e le regole di questo libro non dispongano diversamente dei beni in ‘trust’ in riferimento a circostanze che insorgono, si deve disporre di tali beni a beneficio del disponente (‘truster’).
- (2) Comunque, se sorge una incompletezza delle disposizioni dei beni in ‘trust’ perché non può essere dato effetto al ‘trust’ stesso per prevalenza dello scopo di un beneficio pubblico o perché l’adempimento delle obbligazioni previste da tale ‘trust’ non estingue i beni in ‘trust’, si deve disporre di questi ultimi tenendo conto della prevalenza dello scopo del beneficio pubblico che si avvicina di più allo scopo originario.

X.-4:103: Individuazione dei beneficiari

- (1) La clausola di un ‘trust’ che comporti il diritto ad un beneficio è valida solo se il beneficiario è sufficientemente identificato dal disponente (‘truster’) o è altrimenti individuabile nel momento in cui il beneficio sia dovuto.
- (2) La clausola di un ‘trust’, che permette a un fiduciario (‘trustee’) di beneficiare gli appartenenti ad una classe di persone che il fiduciario (‘trustee’) stesso o una terza persona seleziona, è valida solo se, nel

può essere revocato solo nella misura in cui quel beneficiario si sia arricchito dall’inadempimento.

- (3) Nella misura in cui il diritto di un beneficiario al beneficio è revocato secondo questo articolo, il beneficio che è altrimenti dovuto a quel beneficiario deve essere applicato per far fronte alla responsabilità del fiduciario (‘trustee’) finché o la responsabilità non è estinta o il diritto al beneficio ha avuto termine.

Capitolo 8:**Sostituzione dei fiduciari (‘trustees’) o del legittimato (‘auxiliary’) al ‘trust’****Sezione 1:****Norme generali sulla sostituzione dei fiduciari (‘trustees’)****X.-8:101: Poteri di sostituzione dei fiduciari (‘trustees’) in generale**

- (1) Dopo la creazione di un ‘trust’, una persona può essere nominata fiduciario (‘trustee’) e lo stesso può dare le dimissioni o essere rimosso:
 - (a) in accordo con un potere:
 - (i) secondo le clausole del ‘trust’ o
 - (ii) conferito ai fiduciari (‘trustees’) da questa Sezione; o
 - (b) mediante ordine del giudice secondo questa Sezione.
- (2) L’esercizio di un potere ai sensi del

Sezione 4:**Responsabilità solidale e revoca****X.-7:401: Responsabilità solidale**

- (1) Laddove più fiduciari (“trustees”) siano responsabili circa il medesimo inadempimento, la loro responsabilità è solidale.
- (2) Come tra gli stessi debitori solidali, le quote di responsabilità sono in proporzione alla responsabilità relativa a ciascun debitore per l’inadempimento, tenendo conto delle abilità e dell’esperienza di ogni debitore come fiduciario (“trustee”).
- (3) La responsabilità di un debitore <solidale> per un inadempimento al quale egli ha consentito non è ridotta semplicemente perché non ha preso parte attiva nell’averlo realizzato.

X.-7:402: Revoca del diritto al beneficio per un beneficiario che coopera <all’inadempimento>

- (1) Laddove un beneficiario abbia cooperato ad un inadempimento del fiduciario (“trustee”), il giudice può ordinare su richiesta di quest’ultimo o di un altro beneficiario che il diritto al beneficio del beneficiario che ha cooperato venga revocato.
- (2) Il diritto al beneficio di un beneficiario che ha validamente acconsentito all’inadempimento, ma non vi ha cooperato,

momento in cui la selezione è permessa, può essere determinato con ragionevole certezza se una data persona appartenga a quella classe.

- (3) Una persona può essere un beneficiario nonostante venga ad esistere dopo che il ‘trust’ è stato creato.

X.-4:104: Individuazione del diritto al beneficio o possibilità di essere scelto per un beneficio

- (1) Il diritto a un beneficio o la possibilità di essere scelto per un beneficio è valido solo nella misura in cui il beneficio è sufficientemente definito nelle clausole del ‘trust’ o è altrimenti individuabile nel momento in cui il beneficio sia dovuto o debba essere conferito.
- (2) Se il beneficio da conferire non è individuabile solo perché una terza persona non può fare o non fa una scelta, questa può essere fatta dai fiduciari (“trustees”) a meno che le clausole del ‘trust’ prevedano diversamente.

X.-4:105: ‘Trust’ per pagare creditori

Un ‘trust’ con lo scopo di pagare un debito, o a beneficio di un creditore in quanto tale, produce effetto come un ‘trust’ per beneficiare il debitore tramite l’adempimento dell’obbligazione del debitore che liberi lo stesso.

Sezione 2: Invalidità

X.-4:201: Annullamento da parte del disponente ('truster')

Senza pregiudizio verso altri adattamenti necessari, il Libro II capitolo 7 (Cause di invalidità) è modificato come segue nella sua applicazione ai 'trusts' costituiti gratuitamente nell'arco della vita del disponente ('truster'):

- (a) il disponente ('truster') può annullare il 'trust' o una sua clausola se questo è stato costituito, o la clausola è stata inclusa per un errore di fatto o di diritto, senza considerare se i requisiti dell'art. II.-7:201 (Errore) comma (1)
- (b) siano soddisfatti;
- (b) ove un disponente ('truster') sia dipendente da una relazione di 'trust', o sia la parte più vulnerabile di essa, il beneficiario può annullare il 'trust' o una sua clausola nella misura in cui questa gli fornisca un beneficio, a meno che provi che non ha sfruttato la situazione del disponente ('truster') prendendo un eccessivo beneficio o un vantaggio eccessivamente ingiusto;
- (c) il termine ragionevole per dare comunicazione dell'annullamento (art. II.-7:210 (Termine)) non comincia a decorrere finché:
 - (i) il disponente ('truster') esercita un diritto esclusivo a beneficiare dei profitti, o
 - (ii) i beni in 'trust' consistono di uno o più diritti a beneficiare che non sono ancora esigibili; e

dempimento nella qualità di fiduciario ('trustee'), il comma (1) si applica in relazione a qualsiasi co-fiduciario ('co-trustee') che sia responsabile. Resta immutato il diritto di regresso tra debitori solidali riguardo qualsiasi responsabilità residuale per reintegrare i beni in 'trust' o risarcire un beneficiario.

- (5) Un consenso non è valido se risulta da un errore che sia stato causato da false informazioni date dal fiduciario ('trustee') o dall'inadempimento dello stesso dell'obbligo a informare.

X.-7:302: Prescrizione

Il termine generale di prescrizione per un diritto di adempimento di un'obbligazione secondo il 'trust' non comincia a decorrere nei confronti del beneficiario finché il beneficio verso di lui sia dovuto.

X.-7:303: Protezione del fiduciario ('trustee')

- (1) Un fiduciario ('trustee') è liberato mediante l'adempimento ad una persona che, dopo una ragionevole indagine si riveli avere titolo al beneficio conferito.
- (2) Resta immutato il diritto del beneficiario che aveva titolo al beneficio contro il destinatario di un beneficio derivante secondo il Libro VII (Arricchimento ingiustificato).

quell'arricchimento non diventa parte dei beni in 'trust' secondo l'art. X.-3:201 (Aggiunte ai beni in 'trust'), il fiduciario ('trustee') è tenuto ad aggiungere l'arricchimento ai beni in 'trust', o, se ciò non fosse possibile, ad aggiungervi il suo valore in denaro.

Sezione 3:

Difese

X.-7:301: Consenso del beneficiario all'inadempiamento

- (1) Un fiduciario ('trustee') ha una difesa per esonerarsi da responsabilità nella misura in cui la reintegrazione, il risarcimento, o l'incorporazione <di un arricchimento non autorizzato> possano essere a vantaggio di un beneficiario che abbia validamente acconsentito all'inadempiamento.
- (2) Un beneficiario acconsente a un inadempimento quando concorda con una condotta del fiduciario ('trustee') equivalente all'inadempiamento, e/o:
 - (a) il beneficiario sapeva che tale condotta equivaleva a un inadempimento; o
 - (b) era chiaro che tale condotta sarebbe equivalsa a un inadempimento.
- (3) Il comma (1) si applica sia nel caso che l'inadempiamento arricchisca o pregiudichi il beneficiario che acconsente, sia nel caso in cui tali effetti non si abbiano.
- (4) Laddove un beneficiario partecipi all'ina-

(d) laddove si applica il sotto comma (c) (i), l'accettazione del beneficio non deve essere considerata come un'implicita conferma del 'trust'.

X.-4:202: Protezione dei fiduciari ('trustees') e dei terzi dopo l'annullamento

- (1) Il titolo del fiduciario ('trustee') ai beni in 'trust' non è colpito dall'annullamento.
- (2) A meno che il fiduciario ('trustee') non abbia saputo, o ci si possa ragionevolmente attendere che avesse saputo, che il 'trust' o la clausola del 'trust' avrebbero potuto essere annullati:
 - (a) un fiduciario ('trustee') non è responsabile in relazione a ogni atto di amministrazione o di disposizione dei beni in 'trust' fatti in base alle clausole del 'trust' stesso prima che questo fosse annullato;
 - (b) un fiduciario ('trustee') può invocare contro la persona legittimata al beneficio discendente dall'annullamento le eccezioni che il fiduciario ('trustee') stesso avrebbe potuto invocare contro il beneficiario che aveva un diritto a quel beneficio prima dell'annullamento; e
 - (c) un fiduciario ('trustee') conserva qualsiasi diritto a ricorrere ai beni in 'trust' che si sia sorto prima dell'annullamento.
- (3) L'annullamento del 'trust' non incide sui diritti del terzo che prima dell'annullamento stesso abbia acquisito un diritto di un beneficiario al beneficio, o un

diritto di garanzia o altro diritto limitato su quel diritto al beneficio, se:

- (a) il terzo non sa né ha ragione di sapere che il ‘trust’ o la clausola del ‘trust’ potevano essere annullati; e
- (b) la disposizione non è gratuita.

X.-4:203: Scopi del ‘trust’ non tutelabili in giudizio

- (1) Un ‘trust’ che ha uno scopo diverso da quello di arrecare un vantaggio ai beneficiari o di far prevalere scopi di pubblico vantaggio produce l’effetto di un ‘trust’ per il disponente (‘truster’).
- (2) Il fiduciario (‘trustee’) ha un potere revocabile di disporre dei beni in ‘trust’ in conformità con il ‘trust’ originale per la prevalenza dello scopo non tutelabile in giudizio nella misura in cui:
 - (a) la prevalenza di questo scopo non violi un principio fondamentale o una regola imperativa e non sia contrario al pubblico interesse;
 - (b) si può determinare con ragionevole certezza se una qualsiasi disposizione dei beni in ‘trust’ sia o non sia per la sua prevalenza;
 - (c) la disposizione non è chiaramente sproporzionata a qualsiasi simile beneficio con riguardo a quella disposizione.

(b) qualsiasi diritto a beneficiare che il fiduciario (‘trustee’) ha nella sua qualità di beneficiario.

- (7) Questo articolo è soggetto alle clausole del ‘trust’.

X.-7:202: Responsabilità di un fiduciario (‘trustee’) a risarcire un beneficiario

- (1) Un fiduciario (‘trustee’) che è responsabile secondo l’art. X.-7:201 (Responsabilità del fiduciario (‘trustee’) a reintegrare i beni in ‘trust’) è obbligato anche a risarcire un beneficiario che, nonostante la reintegrazione dei beni in ‘trust’, non ottiene un beneficio al quale aveva titolo o, qualora non ci fosse stato inadempimento, avrebbe avuto diritto secondo le clausole del ‘trust’.
- (2) Il beneficiario ha lo stesso diritto al risarcimento di quello che sorge dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale.
- (3) Questo articolo è soggetto alle clausole del ‘trust’.

X.-7:203: Incorporazione di un arricchimento non autorizzato

Laddove un fiduciario (‘trustee’) ottenga un arricchimento come risultato dell’inadempimento dell’obbligazione secondo l’art. X.-6:109 (Obbligazione a non ottenere arricchimento o vantaggio non autorizzato) e

- perdita ai beni in ‘trust’.
- (4) Il comma (3) non pregiudica qualsiasi responsabilità del fiduciario (‘trustee’) derivante:
- (a) secondo il comma (1) dall’inadempimento del fiduciario (‘trustee’) di un’obbligazione del ‘trust’, in particolare:
- (i) un obbligo ad agire con la diligenza e l’abilità richieste nello scegliere di nominare o impegnare quella persona e concordando le clausole dell’impegno; o
- (ii) l’obbligo di tenere sotto controllo l’adempimento di quella persona e, se richiesto dalle circostanze, prendere misure per proteggere i beni in ‘trust’; o
- (b) dalla delegazione dell’adempimento (art. X.-5:206 [Potere di delega])
- (c) secondo l’art. VI.-3:201 (Imputazione per danni causati da dipendenti e rappresentanti); o
- (d) perché il fiduciario (‘trustee’) ha istigato, assistito o collaborato all’inadempimento di quella persona.
- (5) L’art. III.-3:702 (Ammontare generale dei danni) si applica con adattamenti appropriati per determinare la misura della reintegrazione.
- (6) I seguenti diritti di un fiduciario (‘trustee’) sono sospesi finché questi non ha completamente reintegrato il patrimonio del ‘trust’:
- (a) qualsiasi diritto di ricorrere ai beni in ‘trust’; e

Capitolo 5:

Potere decisionale ed altri poteri del fiduciario (‘trustee’)

Sezione 1:

Potere decisionale del fiduciario (‘trustee’)

X.-5:101: Poteri discrezionali del fiduciario (‘trustee’)

- (1) In conformità alle obbligazioni di un fiduciario (‘trustee’) secondo questo Libro e alle eccezioni previste da altre regole, i fiduciari (‘trustees’) sono liberi di determinare se, quando e come l’esercizio dei loro poteri e di un potere discrezionale sia più adatto all’adempimento delle loro obbligazioni secondo il ‘trust’.
- (2) Eccetto nella misura in cui le clausole del ‘trust’ o altre regole che stabiliscono diversamente, i fiduciari (‘trustees’) non sono vincolati, e non si considerano vincolati a qualsiasi direttiva o desiderio di una delle parti del ‘trust’ o di altre persone.
- (3) I fiduciari (‘trustee’) non sono obbligati a rivelare le ragioni per l’esercizio del loro potere discrezionale a meno che il ‘trust’ non sia per l’aumento di un beneficio pubblico o a meno che le clausole del ‘trust’ prevedano diversamente.

X.-5:102: Potere decisionale da parte di più fiduciari ('trustees')

Se ci sono molti fiduciari ('trustees'), i loro poteri ed i poteri discrezionali sono esercitati dalla decisione della maggioranza semplice a meno che le clausole del 'trust' o altre disposizioni di questo Libro prevedano diversamente.

X.-5:103: Conflitto d'interesse nell'esercizio di un potere o di un potere discrezionale

A meno che le clausole del 'trust' prevedano diversamente, un fiduciario ('trustee') può non partecipare a una decisione per esercitare o non esercitare un potere o un potere discrezionale se l'effetto della decisione è quello di conferire, confermare o ampliare un diritto al beneficio o alla possibilità di essere scelto per il beneficio in favore del fiduciario ('trustee') stesso.

Sezione 2:**Poteri di un fiduciario ('trustee')****Sotto sezione 1:****Regole generali****X.-5:201: Poteri in generale**

- (1) Eccetto dove limitato dalle clausole del 'trust' o da altre disposizioni di questo

'trust' per aumentare gli scopi di pubblico beneficio;

(e) sospensione dei diritti e dei poteri dei fiduciari ('trustees') per amministrare e disporre dei beni; nei casi di effettivo o sospetto inadempimento delle obbligazioni del 'trust'.

Sezione 2:**Risarcimento e incorporazione di un arricchimento non autorizzato****X.-7:201: Responsabilità del fiduciario ('trustee') a reintegrare i beni in 'trust'**

- (1) Un fiduciario ('trustee') è responsabile di reintegrare i beni in 'trust' con riguardo alle perdite causate agli stessi per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione del 'trust' o derivante da esso, se l'inadempimento:
- (a) non è giustificato; e
 - (b) risulta dalla venir meno, da parte del fiduciario ('trustee'), dell'esercizio della diligenza e dell'abilità richieste.
- (2) Comunque, una persona è responsabile secondo il comma (1) solo se sapeva, o era chiaro, che si trattava di un fiduciario ('trustee').
- (3) Un fiduciario ('trustee') non è responsabile solo perché un co-fiduciario ('co-trustee'), un rappresentante o un'altra persona cui è stato affidato l'adempimento, o una persona autorizzata a ricevere oggetti del 'trust' ha causato una

decisione dei fiduciari ('trustees') o di un legittimato ('auxiliary') del 'trust', se o come esercitare un potere o una facoltà discrezionale conferiti loro dalle clausole del 'trust' o da questo Libro.

- (2) Un fiduciario ('trustee') precedente che è stato rimosso dai fiduciari ('trustees') o un legittimato ('auxiliary') del 'trust' senza il consenso del fiduciario ('trustee') ha un diritto corrispondente al controllo giudiziale di quella decisione.
- (3) Un giudice può annullare una decisione dei fiduciari ('trustees') o di un legittimato ('auxiliary') del 'trust' che sia irrazionale o gravemente irragionevole, motivata da considerazioni irrilevanti o improprie, o altrimenti da un abuso di potere o al di fuori dei poteri dei fiduciari ('trustees') o del legittimato ('auxiliary') del 'trust'.

X.-7:103: Rimedi ulteriori

Altre regole possono occuparsi di:

- (a) relazioni e indagini relative ai beni in 'trust' e alla loro amministrazione e disposizione, secondo le direttive ordinate dal giudice;
- (b) pagamento o trasferimento verso il giudice di denaro o altri beni nei beni in 'trust';
- (c) la nomina su ordine del giudice di un curatore per amministrare i beni in 'trust';
- (d) l'esercizio di diritti e poteri di un fiduciario ('trustee') da parte di un pubblico ufficiale o un ente pubblico, in particolare in relazione ai

Libro, un fiduciario ('trustee') può compiere qualsiasi atto per l'adempimento delle obbligazioni secondo il 'trust' che:

- (a) un proprietario dei beni può legittimamente fare, o
 - (b) una persona potrebbe essere autorizzata a fare per conto di un'altra.
- (2) In conformità alle restrizioni o modifiche previste nelle clausole del 'trust', gli altri articoli di questa sezione prevedono i poteri di un fiduciario ('trustee') in casi particolari.

X.-5:202: Limitazione in caso di numero minimo di fiduciari ('trustees')

- (1) Laddove ci siano meno fiduciari ('trustees') del minimo necessario richiesto dalle clausole del 'trust' o da queste disposizioni, i fiduciari ('trustees') possono solo esercitare:
 - (a) un potere di designare fiduciari ('trustees');
 - (b) il diritto di ricorrere al tribunale per l'assistenza;
 - (c) un diritto secondo l'art. X.-6:201 (Diritto di rimborso e indennizzo dai beni in 'trust'); e
 - (d) qualsiasi altro diritto o potere di un fiduciario ('trustee') nella misura in cui il loro esercizio sia:
 - (i) espressamente previsto in quelle circostanze dalle clausole del 'trust';

- (ii) necessario per preservare i beni in ‘trust’; o
 - (iii) necessario per la soddisfazione dei debiti del ‘trust’ il cui adempimento sia esigibile o pendente.
- (2) Se il ‘trust’ è costituito da un trasferimento ad almeno due fiduciari (‘trustees’), il numero minimo di questi è due, a meno che le clausole del ‘trust’ prevedano diversamente.

Sotto sezione 2:

Poteri particolari del fiduciario (‘trustee’)

X.-5:203: Potere di nominare un rappresentante

- (1) I fiduciari (‘trustees’) possono nominare un rappresentante per agire per loro conto e, conformemente alle limitazioni stabilite dai seguenti articoli di questa sezione, possono conferire ad altri l’adempimento di obbligazioni previste dal ‘trust’.
- (2) Più fiduciari (‘trustees’) possono nominare uno di loro ad agire per loro conto.
- (3) Tuttavia, l’adempimento personale di un fiduciario (‘trustee’) è richiesto per decisioni relative a se e come esercitare:
 - (a) un potere discrezionale a conferire un beneficio a un beneficiario o a scegliere uno scopo di pubblico beneficio perché sia ampliato, o il modo in cui ampliarlo;

è altrimenti manifesta.

- (2) Nel decidere se esercitare un potere un legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ è tenuto:
 - (a) ad agire in buona fede; e
 - (b) a non ottenere arricchimento che non sia autorizzato dalle clausole del ‘trust’.

Capitolo 7:

Rimedi per l’inadempimento

Sezione 1:

Esecuzione in forma specifica, controllo giudiziale e rimedi complementari

X.-7:101: Esecuzione in forma specifica

- (1) L’esecuzione in forma specifica di un’obbligazione secondo il ‘trust’ comprende il divieto al fiduciario (‘trustee’) di disporre o di trattare altrimenti i beni costituiti in ‘trust’ diversamente da quanto sia conforme con le clausole del ‘trust’ stesso.
- (2) L’esecuzione in forma specifica non può avere luogo se questa richiede che un fiduciario (‘trustee’) eserciti un potere discrezionale.

X.-7:102: Controllo giudiziale

- (1) Su richiesta di un partecipante al ‘trust’ o di una persona avente titolo a richiedere l’adempimento di un’obbligazione secondo il ‘trust’, un giudice può sindacare una

diritto al rimborso o indennizzo.

X.-6:205: Diritti di assicurazione contro la responsabilità personale a spese dei beni in ‘trust’

- (1) Un fiduciario (‘trustee’) ha diritto al rimborso o indennizzo dai beni in ‘trust’ in riferimento alla spesa o a un debito che egli ha ragionevolmente sopportato per assicurarsi contro la responsabilità prevista dall’art. X.-7:201 (Responsabilità di un fiduciario (‘trustee’) di reintegrare i beni in ‘trust’).
- (2) Il comma (1) non si applica nella misura in cui:
 - (a) il fiduciario (‘trustee’) abbia il diritto alla remunerazione per l’adempimento delle obbligazioni del ‘trust’; o
 - (b) l’assicurazione è contro la responsabilità derivante da un inadempimento che sia doloso o gravemente colposo.

Sezione 3:

Obbligazioni del legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’

X.-6:301: Obbligazioni del legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’

- (1) Un legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ è obbligato a rivelare l’identità dei fiduciari (‘trustees’) se questa informazione è nota al legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ e non

- (b) un potere di cambiare i fiduciari (‘trustees’); o
 - (c) un potere di delegare l’adempimento delle obbligazioni secondo il ‘trust’.
- (4) Una persona a cui sia affidato l’adempimento delle obbligazioni ha le stesse obbligazioni di un fiduciario (‘trustee’), nella misura in cui tali obbligazioni riguardino quell’adempimento.
 - (5) Un fiduciario (‘trustee’) è obbligato a non concludere, senza una buona ragione un contratto di mandato che non sia messo per iscritto o che includa le seguenti clausole:
 - (a) una clausola che conferisce un mandato irrevocabile;
 - (b) clausole che escludono le obbligazioni di un rappresentante stabilite nel Libro IV. D. Cap. 3 Sezione I (Principali obbligazioni di un rappresentante) o che le modificano a danno del rappresentato;
 - (c) una clausola che permette al rappresentante di nominare un sub-rappresentante;
 - (d) clausole che permettono un conflitto di interessi da parte del rappresentante;
 - (e) una clausola che esclude o restringe la responsabilità del rappresentante verso il rappresentato per l’inadempimento.
 - (6) I fiduciari (‘trustees’) sono obbligati a tenere l’adempimento del rappresentante sotto controllo e, se richiesto dalle circostanze, dare una direttiva al rappresentante o concludere il rapporto di mandato.

X.-5:204: Potere di trasferire un titolo a una persona che si impegna a diventare un fiduciario ('trustee')

- (1) I fiduciari ('trustees') possono trasferire i beni di un 'trust' a una persona che si impegna a diventare fiduciario ('trustee') in relazione agli stessi e a disporre di essi come indicato dai fiduciari ('trustees') originari, e nel caso in cui vengano meno a queste direttive, a restituire i beni ai fiduciari ('trustees') originari su loro richiesta.
- (2) Il destinatario deve essere:
 - (a) una persona che si assume certi impegni nel corso dell'affare;
 - (b) una persona giuridica controllata dai fiduciari ('trustees');
 - (c) una persona giuridica designata in un atto come idonea a portare a termine una tale obbligazione del 'trust' o a soddisfare i requisiti previsti in esso a tale scopo.
- (3) I commi (5) e (6) dell'art. X.-5:203 (Potere di nominare un rappresentante) si applicano in modo corrispondente.

X.-5:205: Potere di trasferire il controllo fisico a un depositario

- (1) I fiduciari ('trustees') possono porre i beni costituiti in 'trust' e i documenti relativi a quei beni sotto il controllo fisico di una persona che si impegna a salvarli e a riconsegnarli ai fiduciari

- (4) Se l'acquisizione sia risultata da un inadempimento dell'obbligazione secondo l'art. X.-6:109 (Obbligazione a non ottenere un arricchimento o vantaggio non autorizzato) a cui un beneficiario abbia consentito validamente, il fiduciario ('trustee') può rinunciare ai diritti secondo i commi 2 e 3 e assumere il diritto del beneficiario consenziente ad ottenere un beneficio dall'acquisizione.
- (5) Un fiduciario ('trustee') non ha titolo ad ottenere, secondo questo articolo, una remunerazione superiore al valore dell'acquisizione.

X.-6:204: Diritti corrispondenti nei confronti dei beneficiari

- (1) Laddove il diritto di un fiduciario ('trustee') secondo l'art. X.-6:201 (Diritto al rimborso o indennizzo dai beni in 'trust') ecceda i beni in 'trust', questi può recuperare la differenza dai beneficiari.
- (2) La responsabilità di un beneficiario secondo il comma (1) è:
 - (a) limitata all'arricchimento che quel beneficiario ha ottenuto in accordo con le clausole del 'trust'; e
 - (b) passibile dell'eccezione di mancato arricchimento secondo l'art. VII.-6:101 (Mancato arricchimento) che si applica con gli opportuni adattamenti.
- (3) Il diritto a recuperare secondo il comma (1) finisce sei mesi dopo che è sorto il

X.-6:203: Diritti rispetto ad acquisizioni non autorizzate

- (1) Questo articolo si applica laddove:
 - (a) un fiduciario (“trustee”) acquista un bene o un altro arricchimento come risultato dell’inadempimento di una obbligazione del ‘trust’; e
 - (b) il bene diventa parte dei beni in ‘trust’ o l’arricchimento è aggiunto ad essi in adempimento di una obbligazione da rifiutare.
- (2) Il fiduciario (“trustee”) ha il diritto al rimborso o indennizzo per qualsiasi spesa od obbligazione che è stato necessario assumere per effettuare l’acquisizione. Se il fiduciario (“trustee”) ha precedentemente assolto del tutto o in parte la responsabilità prevista dall’art. X.-7:201 (Responsabilità del fiduciario (“trustee”) di reintegrare i beni in ‘trust’), egli ha diritto al rimborso dai beni in ‘trust’ nella misura in cui questi debbano essere reintegrati dopo l’acquisizione.
- (3) Il fiduciario (“trustee”) ha anche un diritto ad una ragionevole remunerazione se:
 - (a) l’acquisizione è stata fatta in buona fede per aumentare i beni in ‘trust’; e
 - (b) il fiduciario (“trustee”) avesse avuto titolo alla remunerazione secondo l’art. X.-6:202 (Diritto alla remunerazione dai beni in ‘trust’) comma (2) (b) se l’acquisizione fosse stata fatta in adempimento di una obbligazione del ‘trust’.

(“trustees”) stessi su richiesta.

- (2) I commi (2) e (3) dell’art. X.-5:204 (Potere di trasferire il titolo a una persona che si impegna a diventare fiduciario [“trustee”]) si applicano in modo corrispondente.

X.-5:206: Potere di delegare

Un fiduciario (“trustee”) può affidare ad un altro l’adempimento di una delle obbligazioni del fiduciario (“trustee”) stesso secondo il ‘trust’ e l’esercizio di uno qualsiasi dei suoi poteri, incluso l’esercizio del potere discrezionale, del potere di disporre dei beni costituiti in ‘trust’ e il potere di delegare, ma resta responsabile per l’adempimento in conformità con l’art. III.-2:106 (Adempimento affidato ad altri).

X.-5:207: Potere di selezionare investimenti

Nella misura in cui i fiduciari (“trustees”) sono obbligati a investire i beni in ‘trust’, gli stessi possono investirli in qualsiasi forma e determinare il particolare modo d’investimento che sia più adatto ad adempiere quell’obbligazione.

X.-5:208: Potere di sottoporre i conti del ‘trust’ per la revisione contabile

Laddove sia opportuno, un fiduciario (‘trustee’) può sottoporre i conti del ‘trust’ per una revisione contabile presso un revisore indipendente e competente.

Capitolo 6:**Obbligazioni e diritti dei fiduciari (‘trustees’) e dei legittimati (‘auxiliary’) del ‘trust’****Sezione I:****Obbligazioni di un fiduciario (‘trustee’)****Sotto sezione 1:****Regole generali****X.-6:101: Obbligazioni generali di un fiduciario (‘trustee’)**

- (1) Un fiduciario (‘trustee’) è obbligato ad amministrare i beni in ‘trust’ e ad esercitare qualsiasi potere per disporre di esso come un prudente gestore di affari altrui per il beneficio di coloro che ne abbiano titolo o l’ampliamento degli scopi di beneficio pubblico, in accordo con la legge e le clausole del ‘trust’.
- (2) In particolare, un fiduciario (‘trustee’) è obbligato ad agire con la diligenza e l’abilità richieste, correttamente e in buona fede.

Un fiduciario (‘trustee’) ha diritto al rimborso o all’indennizzo dai beni in ‘trust’ con riferimento alle spese e ai debiti di questo, che egli stesso sopporta per l’adempimento delle obbligazioni del ‘trust’.

X.-6:202: Diritto di remunerazione dai beni in ‘trust’

- (1) Un fiduciario (‘trustee’) ha il diritto al compenso dai beni in ‘trust’ come previsto dalle clausole del ‘trust’.
- (2) A meno che questo sia in contrasto con le clausole del ‘trust’, un fiduciario (‘trustee’) che agisce come tale nello svolgimento di una professione ha il diritto a una ragionevole remunerazione dai beni in ‘trust’ per il lavoro svolto nell’adempimento delle obbligazioni del ‘trust’ stesso.
- (3) Il comma (2) non si applica se:
 - (a) il fiduciario (‘trustee’), nella veste di beneficiario, è autorizzato a un beneficio significativo dai beni in ‘trust’; o
 - (b) il ‘trust’ è stato creato come risultato di un contratto tra il fiduciario (‘trustee’) e il disponente (‘truster’); o
 - (c) il ‘trust’ è per l’aumento degli scopi di beneficio pubblico.

ottenuta nella qualità di fiduciario ('trustee'), per ottenere un arricchimento a meno che quell'uso non sia autorizzato dalle clausole del 'trust'.

- (2) Un fiduciario (trustee) non può ottenere la compensazione di un diritto all'adempimento da un beneficiario, che è suo debitore personale, con il diritto al beneficio.

X.-6:110: Obblighi che riguardano i co-fiduciari ('co-trustees')

Un fiduciario ('trustee') è tenuto a:

- (1) Cooperare con i co-fiduciari ('co-trustees') nell'adempimento delle obbligazioni secondo il 'trust'; e
- (2) Intraprendere un'azione opportuna se un fiduciario ('trustee') sa o ha ragione di sospettare che
- (i) un co-fiduciario ('co-trustee') è venuto meno all'adempimento di una qualsiasi obbligazione secondo il 'trust', o derivante da esso, o tale inadempimento è pendente; e
- (ii) l'inadempimento è probabile che risulti o sia risultato come perdita dei beni in 'trust'.

Sezione 2: Diritti del fiduciario ('trustee')

X.-6:201: Diritto al rimborso e all'indennizzo dai beni in 'trust'

- (3) Eccetto nella misura in cui le clausole del 'trust' prevedano diversamente:
- (a) queste obbligazioni includono le particolari obbligazioni stabilite nell'art. X.-6:102 (Diligenza e abilità richieste) e nella successiva sotto sezione; e
- (b) una amministrazione o disposizione dei beni in 'trust' è a beneficio dell'avente titolo solo se ciò è di beneficio economico per quella persona.

X.-6:102: Diligenza e abilità richieste

- (1) A un fiduciario ('trustee') è richiesto di agire con la diligenza e l'abilità che ci si aspetterebbe da una persona ragionevolmente attenta e competente nel gestire affari altrui, tenendo conto se il fiduciario ('trustee') stesso abbia un diritto di remunerazione o meno.
- (2) Se il fiduciario ('trustee') agisce nell'ambito di una professione, lo stesso deve agire con la diligenza e l'abilità che ci si aspetta da chi svolge quella professione.

Sotto sezione 2: Particolari obbligazioni di un fiduciario ('trustee')

X.-6:103: Obbligo di segregazione, salvaguardia e assicurazione

- (1) Un fiduciario ('trustee') è obbligato a tenere i beni in 'trust' segregati dal resto del patrimonio e a salvaguardarli.
- (2) In particolare, un fiduciario ('trustee') non deve investire in beni che sono particolarmente a rischio di uso improprio, a meno che non sia tenuta una particolare diligenza nella loro salvaguardia. Laddove il bene sia un documento che conferisca un diritto all'adempimento che è dovuto a chiunque sia il portatore del documento stesso, tale diligenza si esige se il documento viene messo in sicurezza presso un depositario secondo quanto previsto dall'X.-5:205 (Potere di trasferire il controllo fisico ad un depositario).
- (3) Nella misura in cui è possibile ed opportuno fare in questo modo, il fiduciario ('trustee') è obbligato ad assicurare i beni costituiti in 'trust' contro il loro perimento.

X.-6:104: Obbligo di informare e relazionare

- (1) Un fiduciario ('trustee') è obbligato a informare un beneficiario che ha un diritto al beneficio dell'esistenza del 'trust' ed il suo diritto a beneficiarne.
- (2) Un fiduciario ('trustee') è obbligato a fare sforzi ragionevoli per informare un beneficiario, che può essere scelto per il beneficio, dell'esistenza del 'trust' e della possibilità ad esserne beneficiario.

tenuti dai fiduciari ('trustees') o trasferiti in specie a un beneficiario.

X.-6:108: Obbligo di non acquistare beni costituiti in 'trust' o diritti dei creditori del 'trust'

- (1) Un fiduciario ('trustee') è obbligato a non acquistare i beni di un 'trust' o il diritto di un creditore del 'trust' contro i fiduciari ('trustees'), sia di persona che attraverso un rappresentante.
- (2) Un contratto per la vendita di un bene del 'trust' che è concluso come risultato dell'inadempimento di questo obbligo può essere annullato da qualsiasi controparte del 'trust' o da qualsiasi persona autorizzata a domandare l'adempimento delle obbligazioni secondo il 'trust'.
- (3) Il diritto a chiedere l'annullamento è in aggiunta a un qualsiasi rimedio per l'inadempimento.
- (4) Questo articolo si applica con appropriate modifiche ad altri contratti per l'acquisizione o l'uso del bene di un 'trust' o di un diritto che corrisponde al debito di un 'trust'.

X.-6:109: Obbligo a non ottenere arricchimento o vantaggio non autorizzato

- (1) Un fiduciario ('trustee') è obbligato a non fare uso dei beni in 'trust', o delle informazioni o di una opportunità

- (b) ad assumere una consulenza professionale sull'investimento dei beni, se i fiduciari ('trustees') mancano della competenza richiesta per un investimento efficiente e prudente degli stessi della misura e della natura dei beni in 'trust';
- (c) a fare una diversificazione degli investimenti in cui soprattutto:
 - (i) i rischi di venuta meno o perdita di particolari investimenti sono diversificati; e
 - (ii) il profitto atteso supera significativamente in valore la potenziale venuta meno o la perdita; a meno che i beni in 'trust' siano così esigui che una diversificazione degli investimenti non sia inappropriata; e
 - (d) a riesaminare ad intervalli opportuni l'idoneità a mantenere o a cambiare gli investimenti.
- (2) Un fiduciario ('trustee') non è obbligato a investire beni:
 - (a) che sono a breve richiesti per la cessione o l'utilizzo da parte di un beneficiario o per il pagamento di un debito del 'trust'; o
 - (b) i cui investimenti potrebbero altrimenti ostacolare i fiduciari ('trustees') nel portare avanti gli altri obblighi secondo quanto previsto da questo Libro.
- (3) L'obbligo a investire non autorizza un fiduciario ('trustee') a disporre dei beni costituiti in 'trust' che in accordo con le clausole dello stesso devono essere trat-

- (3) Nel determinare quali sforzi siano ragionevoli per gli scopi di cui al comma (2), bisogna tenere in considerazione:
 - (a) se la spesa richiesta sia proporzionata al valore del beneficio che potrebbe essere conferito a quel beneficiario;
 - (b) se il beneficiario appartiene ad una classe di soggetti i cui membri si richiede al fiduciario ('trustee') di beneficiare; e
 - (c) la praticità di identificare e comunicare col beneficiario.
- (4) Per quanto opportuno un fiduciario ('trustee') è obbligato a mettere a disposizione le informazioni sullo stato e l'investimento dei beni in 'trust', sui debiti del 'trust' e sulle disposizioni dei beni costituiti in 'trust' e i loro rendiconti.

X.-6:105: Obbligo di tenere i conti del 'trust'

Un fiduciario ('trustee') è obbligato a tenere i conti nel rispetto dei beni in 'trust' (conti del 'trust').

X.-6:106: Obbligo di permettere l'ispezione e la copia dei documenti del 'trust'

- (1) Un fiduciario ('trustee') deve permettere a un beneficiario, o altra persona che ha titolo per domandare l'adempimento delle obbligazioni secondo il 'trust', di ispezionare i documenti del 'trust' stesso e di farne copie a spese della persona

- medesima.
- (2) Il comma (1) non si applica:
 - (a) ai pareri di un consulente legale in relazione a procedimenti legali presenti o passati da parte dei fiduciari (“trustees”) nella loro qualità contro la persona che richiede l’ispezione, e alle prove raccolte per tali procedimenti;
 - (b) alle comunicazioni tra i fiduciari (“trustees”) e altri beneficiari e a qualsiasi altra comunicazione la cui rivelazione potrebbe risultare una violazione della riservatezza dovuta dai fiduciari (“trustees”) stessi, in tale loro qualità, nei confronti di altri.
 - (3) I fiduciari (“trustees”) possono rifiutare l’ispezione e la copia di documenti del ‘trust’ nella misura in cui essi siano relativi all’informazione che è loro riservata in tale loro qualità se il beneficiario non fornisce adeguata assicurazione che la riservatezza verrà mantenuta.
 - (4) A meno che il ‘trust’ sia per l’ampliamento di scopi di beneficio pubblico, i fiduciari (“trustees”) possono anche rifiutare l’ispezione e la copia di documenti nella misura in cui gli stessi svelino le ragioni della decisione dei fiduciari (“trustees”) stessi di esercitare o meno un potere discrezionale, le loro valutazioni che precedono quella decisione, e il materiale rilevante per le valutazioni stesse.

- (5) Le clausole del ‘trust’ possono ampliare i diritti d’ispezione e copia che sono previsti in questo articolo.
- (6) In questo Libro ‘documenti del ‘trust’ sono:
 - (a) qualsiasi documento contenente la dichiarazione del disponente (“truster”) delle intenzioni in merito al ‘trust’ (se considerate vincolanti oppure no) e qualsiasi atto giuridico od ordine del tribunale che modifica le clausole del ‘trust’;
 - (b) i verbali degli incontri dei fiduciari (“trustees”);
 - (c) i verbali fatti, gli avvisi e altre comunicazioni scritte ricevute da un fiduciario (“trustee”) in tale qualità, inclusi i pareri di un consulente legale assunto da un fiduciario (“trustee”) a spese dei beni in ‘trust’;
 - (d) qualsiasi documento contenente atti giuridici conclusi o fatti dai fiduciari (“trustees”);
 - (e) le ricevute sulla disposizione dei beni costituiti in ‘trust’; e
 - (f) i conti del ‘trust’.

X.-6:107: Obbligo ad investire

- (1) Un fiduciario (“trustee”) è obbligato a investire i beni in ‘trust’, per quanto idonei ad un investimento, e in particolare:
 - (a) a disporre di beni che ordinariamente non producono entrate né aumentano in valore e a investire i profitti;

comune da parte dei beneficiari se questi ultimi hanno un diritto comune di concludere il ‘trust’ nel rispetto dell’intero complesso dei beni.

- (3) Le clausole del ‘trust’ possono modificare o escludere i poteri conferiti da questa sezione ai fiduciari (‘trustees’).

Sezione 2:

Nomina dei fiduciari (trustees)

X.-8:201: Restrizioni generali sulle nomine

- (1) La nomina di una persona come fiduciario (‘trustee’) non produce effetto se:
- (a) è chiaro che i co-fiduciari (‘co-trustees’) avrebbero il potere di destituire quella persona <dall’incarico>, se nominata, sulla base dell’incapacità della stessa, del suo rifiuto ad agire o della sua inidoneità;
 - (b) la persona nominata non accetta di agire come fiduciario (‘trustee’); o
 - (c) la nomina eccede il numero massimo di fiduciari (‘trustees’) stabilito dalle clausole del ‘trust’.
- (2) Una disposizione nelle clausole del ‘trust’ per la quale ci debba essere solo un fiduciario (‘trustee’) produce effetto fino ad un massimo di due.

X.-8:202: Nomina da parte di un legittimato ('auxiliary') del 'trust' o da un fiduciario ('trustee')

- (1) I fiduciari ('trustees') possono nominare uno o più fiduciari ('trustees') aggiuntivi.
- (2) I fiduciari ('trustees') permanenti possono nominare un fiduciario ('trustee') sostituito al posto di una persona che ha cessato di essere fiduciario ('trustee').
- (3) A meno che le clausole del 'trust' prevedano altrimenti, non ha effetto che un legittimato ('auxiliary') del 'trust' si autonomini.

X.-8:203: Nomina su ordine del giudice

Su domanda di una qualsiasi parte del 'trust' o di qualsiasi avente titolo a richiedere l'adempimento di un'obbligazione del 'trust', il giudice può nominare:

- (a) un fiduciario ('trustee') sostituito al posto di una persona che ha cessato di essere fiduciario ('trustee'), o
- (b) uno o più fiduciari ('trustees') aggiuntivi; se tenendo conto delle circostanze:
 - (i) nessun può o è disposto ad esercitare un potere di nomina; e
 - (ii) è probabile che la nomina promuova un'amministrazione efficiente e prudente e disponga dei beni in 'trust' conformemente alle clausole del 'trust' stesso.

stesso è tenuto a reintegrare i beni in ‘trust’.

X.-10:502: Protezione di terzi che entrano in rapporto con i fiduciari (‘trustees’)

- (1) Un contratto che un fiduciario (‘trustee’) conclude come risultato di un inadempimento di una obbligazione del ‘trust’ con una persona che non è parte dello stesso non è nullo o annullabile per tale motivo.
- (2) Una persona, che non sia parte del ‘trust’ e che non abbia conoscenza dei veri fatti, può fare affidamento, a proprio favore e contro il fiduciario, sull’effetto apparente di un documento del ‘trust’ e sulla veridicità della dichiarazione contenuta in esso.

Sezione 3:

Dimissioni dei fiduciari (‘trustees’)

X.-8:301: Dimissioni con consenso del legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ o dei co-fiduciari (‘co-trustees’)

- (1) Un legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ che può nominare un fiduciario (‘trustee’) sostituito nel caso di dimissioni del fiduciario (‘trustee’) può acconsentire alle dimissioni;
- (2) Un legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ può acconsentire alle dimissioni senza il consenso dei fiduciari (‘trustees’) permanenti solo se il fiduciario (‘trustee’) sostituito è nominato contestualmente.
- (3) I fiduciari (‘trustees’) permanenti possono acconsentire alle dimissioni.
- (4) Un fiduciario (‘trustee’) può dimettersi solo con il consenso di un legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ o dei co-fiduciari (‘co-trustees’) se dopo le dimissioni ci siano almeno due fiduciari (‘trustees’) permanenti o un fiduciario (‘trustee’) speciale.
- (5) I fiduciari (‘trustees’) speciali, per le finalità di questo Libro, sono:
 - (a) qualsiasi pubblico ufficiale o ente pubblico avente la funzione di agire come fiduciario (‘trustee’); e
 - (b) qualsiasi persona giuridica designata come tale in un atto o che soddisfi i re-

quisiti disposti in un atto per questo scopo.

X.-8:302: Dimissioni con l'approvazione del giudice

Il giudice può approvare le dimissioni di un fiduciario ("trustee") che non può altrimenti dimettersi se è corretto liberarlo dalle obbligazioni del "trust", avendo riguardo in particolare se, dopo le dimissioni, possa essere garantita un'efficiente e prudente amministrazione e una disposizione dei beni in accordo con le clausole del "trust" stesso.

Sezione 4: Destituzione dei fiduciari ("trustees")

X.-8:401: Destituzione da parte di un legittimato ("auxiliary") del "trust" o dei co-fiduciari ("co-trustees")

- (1) Laddove il giudice possa destituire un fiduciario ("trustee") a causa di incapacità, rifiuto ad agire, o inidoneità, i fiduciari (trustees) permanenti possono destituire quel fiduciario ("trustee").
- (2) La destituzione di un fiduciario ("trustee") da parte di un legittimato ("auxiliary") del "trust" o dei fiduciari ("trustees") non produce effetto finché non ne viene data comunicazione al fiduciario ("trustee") che deve essere destituito.

(a) esso risultasse da una attenta e ragionevole indagine; e

(b) avendo riguardo alla natura e al valore del bene, alla natura e ai costi di tale indagine, alla pratica commerciale, è leale e ragionevole aspettarsi che un ricevente in quelle circostanze faccia quel tipo di indagini.

- (5) Questo articolo si applica corrispondentemente laddove un fiduciario ("trustee") crei un diritto di garanzia o un altro diritto limitato su un bene del "trust" in favore di altri.

Sezione 5:

Altre norme sulla responsabilità e la protezione di terzi

X.-10:501: Responsabilità per avere indotto o aver partecipato nella cattiva gestione dei beni in "trust"

- (1) La responsabilità extra contrattuale che deriva dal danno causato da altri secondo quanto previsto dell'art. VI.-2.211 (Perdita su istigazione a non adempiere un'obbligazione) è modificata come previsto dal comma (2).
- (2) Una persona che intenzionalmente induce un fiduciario ("trustee") all'inadempimento di una obbligazione del "trust", o intenzionalmente partecipa a tale inadempimento, è responsabile solidalmente con quel fiduciario ("trustee"), se lo

Sezione 4:**Acquirenti dei beni costituiti in ‘trust’ e diritti che gravano sugli stessi****X.-10:401: Responsabilità dei donatari e degli acquirenti in mala fede**

- (1) Laddove un fiduciario (‘trustee’) trasferisca un bene del ‘trust’ ad altri e il trasferimento non sia in accordo con le clausole del ‘trust’, il ricevente acquista il bene soggetto al ‘trust’ se:
 - (a) il trasferimento è gratuito;
 - (b) il ricevente sa o ragionevolmente ci si può aspettare che sappia che il trasferimento avvenga da un fiduciario (‘trustee’) e non sia conforme con le clausole del ‘trust’.
- (2) Un ricevente al quale un ‘trust’ è imposto secondo il comma (1) ha un corrispondente diritto ad ottenere qualsiasi beneficio dato in cambio.
- (3) Il ‘trust’ imposto secondo il comma (1) si estingue se:
 - (a) il beneficio previsto in cambio dal ricevente è disposto in adempimento di una obbligazione del ‘trust’; o
 - (b) il fiduciario (‘trustee’) o un terzo soddisfa l’obbligazione di reintegrare i beni in ‘trust’.
- (4) Ci si può ragionevolmente aspettare che un ricevente sia a conoscenza del trasferimento se:

X.-8:402: Destituzione su ordine del giudice

- (1) Su domanda di una qualsiasi parte del ‘trust’, il giudice può destituire un fiduciario (‘trustee’) senza il suo consenso e senza tener conto delle clausole del ‘trust’, se per il fiduciario (‘trustee’) stesso è inappropriato rimanere tale, in particolare sulla base di:
 - (a) incapacità del fiduciario (‘trustee’);
 - (b) inadempimento materiale effettivo o dichiarato anticipatamente da parte del fiduciario (‘trustee’) di qualsiasi obbligazione del ‘trust’ o derivante da esso;
 - (c) inidoneità del fiduciario (‘trustee’);
 - (d) disaccordo fondamentale permanente o frequente del fiduciario (‘trustee’) con i co-fiduciari (‘co-trustees’) in merito a questioni che richiedano decisione unanime dei fiduciari (‘trustees’); o
 - (e) altri interessi del fiduciario (‘trustee’) che sostanzialmente entrano in conflitto con l’adempimento delle obbligazioni del ‘trust’ o derivanti da esso.

Sezione 5**Effetti della sostituzione dei fiduciari (‘trustees’)****X.-8:501: Effetti sulle obbligazioni e sui diritti dei fiduciari (‘trustees’)**

- (1) Una persona che è nominata fiduciario

(‘trustee’) diventa vincolata dal ‘trust’ e acquista i corrispondenti diritti e poteri. In base ai seguenti commi di questo articolo, un fiduciario (‘trustee’) che si dimette o è destituito viene liberato dal ‘trust’ e perde i relativi diritti e poteri.

- (2) L’obbligo a cooperare con i co-fiduciari (‘co-trustees’) non termina fino alla scadenza di un periodo ragionevole dopo le dimissioni o la destituzione.
- (3) Il diritto di un ex fiduciario (‘ex trustee’) di ricorso ai beni in ‘trust’ produce effetto come un diritto contro i fiduciari (‘trustees’) permanenti. Il diritto al rimborso, indennità o remunerazione da parte di un beneficiario resta inalterato.
- (4) Un ex fiduciario (‘ex trustee’) rimane vincolato da:
 - (a) l’obbligo di cui all’art. X.-6:109 (Obbligo a non ottenere arricchimento o vantaggio non autorizzato);
 - (b) i debiti del ‘trust’; e
 - (c) le obbligazioni derivanti da un inadempimento.

X.-8:502: Assegnazione e ritiro dei beni costituiti in ‘trust’

- (1) Il titolo a un bene del ‘trust’ è assegnato a una persona dopo che è stata nominata fiduciario (‘trustee’), senza un ordine del giudice diretto a ciò, se quel titolo è:
 - (a) capace di trasferimento mediante accordo tra un cedente e un ricevente, sen-

- (a) il diritto del beneficiario di esigere dal fiduciario (‘trustee’) che il debitore del ‘trust’ adempia le obbligazioni del ‘trust’ stesso; o
- (b) regole processuali che permettono a un beneficiario di intervenire in un processo contro il debitore del ‘trust’ di cui è anche parte il fiduciario (‘trustee’).

X.-10:302: Compensazione

Il diritto di un fiduciario (‘trustee’) contro un debitore del ‘trust’ può essere compensato solo nei confronti:

- (a) di un corrispondente diritto spettante al debitore del ‘trust’; o
- (b) del diritto di un beneficiario al beneficio al di fuori dei beni in ‘trust’.

X.-10:303: Liberazione di un debitore del ‘trust’

La liberazione di un debitore del ‘trust’ da parte di un fiduciario (‘trustee’) non ha effetto se:

- (a) la liberazione non è in adempimento delle obbligazioni del fiduciario (‘trustee’) secondo il ‘trust’; e
- (b) (i) la liberazione è gratuita; o
(ii) il debitore sa o ha ragione di sapere che la liberazione non è in adempimento delle obbligazioni del fiduciario (‘trustee’) secondo il ‘trust’.

X.-10:202: Diritti dei creditori del ‘trust’ in relazione ai beni costituiti a tal fine

Un creditore del ‘trust’ può soddisfare un diritto in relazione ai beni costituiti a tal fine:

- (a) per far valere la responsabilità personale di un fiduciario (‘trustee’) secondo quanto previsto dall’art. X.-10:201 (Diritti dei creditori del ‘trust’ nei confronti del fiduciario [‘trustee’]); o
- (b) nell’esercizio di un diritto di garanzia sui beni costituiti in ‘trust’.

X.-10:203: Protezione del disponente (‘truster’) e dei beneficiari

Un disponente (‘truster’) o beneficiario non è in tale qualità responsabile nei confronti di un creditore del ‘trust’.

**Sezione 3:
Debitori del ‘trust’****X.-10:301: Diritto a chiedere l’adempimento delle obbligazioni di un debitore del ‘trust’**

- (1) Laddove un fiduciario (‘trustee’) abbia il diritto a chiedere l’adempimento e questo diritto costituisca un bene del ‘trust’, lo stesso si aggiunge ai diritti del fiduciario (‘trustee’) nei confronti del debitore (debitore del ‘trust’).
- (2) Il comma (1) non riguarda:

za la necessità di ulteriori atti di trasferimento o formalità; o

(b) considerato dalla legge nazionale applicabile come assegnato ai fiduciari (‘trustees’) intesi come un ente.

- (2) La cessione di un bene a una persona che è nominata fiduciario (‘trustee’) non incide sui fiduciari (‘trustees’) permanenti.
- (3) La persona che si dimette o è destituita come fiduciario (‘trustee’), viene privata dei corrispondenti diritti.

X.-8:503: Trasmissione di documenti del ‘trust’

Un fiduciario (‘trustee’) permanente o un fiduciario (‘trustee’) sostituito ha titolo alla consegna di documenti del ‘trust’ in possesso di un ex fiduciario (‘ex trustee’). La persona che ne è in possesso ha il diritto di fare e trattenere copie a sue spese.

X.-8:504: Effetti della morte di un fiduciario (trustee) o del suo scioglimento

- (1) Quando uno dei vari fiduciari (‘trustees’) muoia o un <ente che svolge la funzione di> fiduciario (‘trustee’) sia sciolto, i beni in ‘trust’ rimangono assegnati ai fiduciari (‘trustees’) permanenti. Questo si applica ad esclusione di qualunque persona che succeda al rimanente patrimonio del fiduciario (‘trustee’) defunto o sciolto.
- (2) Laddove un unico fiduciario (‘trustee’)

muoia, i suoi successori diventano fiduciari ('trustees') e di conseguenza:

- (a) i successori del fiduciario ('trustee') diventano soggetti al 'trust' e acquisiscono i corrispondenti diritti e poteri;
 - (b) i successori del fiduciario ('trustee') diventano responsabili per i debiti del 'trust' contratti dal fiduciario ('trustee') defunto nei limiti del patrimonio dello stesso e
 - (c) i beni in 'trust' vengono assegnati ai successori del fiduciario (trustee), ma questi ultimi possono esercitare solo i poteri di cui all'art. X.-5:202: (Restrizione in caso di numero minimo di fiduciari ['trustees']) comma (1), senza contare il numero di successori.
- (3) Le disposizioni testamentarie del fiduciario ('trustee') relative ai beni in 'trust' non hanno effetto, ma le clausole del 'trust' possono conferire un potere testamentario di nomina di un fiduciario ('trustee').
- (4) Le obbligazioni derivanti dall'inadempimento passano al successore del fiduciario ('trustee') defunto.

Sezione 6:

Morte di un legittimato ('auxiliary') del 'trust' o suo scioglimento

X.-8:601: Effetto della morte di un legittimato ('auxiliary') del 'trust' o del suo scioglimento

diritto di rifiuto sono anch'essi debiti del 'trust'.

- (3) Altre obbligazioni di un fiduciario ('trustee') non sono debiti del 'trust'.

Sezione 2:

Creditori del 'trust'

X.-10.201: Diritti dei creditori del 'trust' nei confronti del fiduciario ('trustee')

- (1) Un fiduciario ('trustee') è personalmente responsabile a soddisfare i debiti del 'trust'.
- (2) A meno che il fiduciario ('trustee') e il creditore del 'trust' si accordino altrimenti:
 - (a) la responsabilità non è limitata al valore dei beni in 'trust' al momento in cui il diritto del creditore del 'trust' all'adempimento viene esercitato; e
 - (b) in conformità alle regole sulla sostituzione dei fiduciari ('trustees'), la responsabilità non cessa se i beni in 'trust' finiscono di essere attribuiti al fiduciario ('trustee').
- (3) Una parte del contratto non deve essere considerata come consenziente per escludere o limitare la responsabilità solo perché l'altra parte rivela che la stessa sta concludendo il contratto nella qualità di fiduciario ('trustee').

creditori non possono fare eccezione salvo che queste regole prevedano altrimenti.

- (2) Il comma (1) non incide sul diritto di un creditore di una parte del ‘trust’ di invocare il diritto della stessa relativo ai beni in ‘trust’.

X.-10:102: Definizione di debito del ‘trust’

- (1) Un’obbligazione è un debito del ‘trust’ se è sostenuta dal fiduciario (‘trustee’):
- (a) come futuro proprietario di un bene costituito in ‘trust’;
 - (b) per gli scopi delle clausole del ‘trust’ e in accordo con esse;
 - (c) nella qualità di fiduciario (‘trustee’) e tramite un contratto o altro atto giuridico che non sia gratuito, a meno che il creditore sapesse o ci si potesse ragionevolmente aspettare che sapesse che l’obbligazione non era sorta in accordo con le clausole del ‘trust’;
 - (d) come risultato di un atto od omissione nell’amministrazione o nella disposizione dei beni in ‘trust’ o l’adempimento di un debito del ‘trust’; o
 - (e) altrimenti materialmente in rapporto con i beni in ‘trust’.
- (2) Le obbligazioni dei fiduciari (‘trustees’) a rimborsare, indennizzare o remunerare un ex-fiduciario (‘ex-trustee’) o un futuro fiduciario (‘trustee’) che ha esercitato un

Il potere di un legittimato (‘auxiliary’) del ‘trust’ termina quando questi muoia o sia sciolto, ma le clausole del ‘trust’ possono permettere un esercizio testamentario del potere.

Capitolo 9:

Estinzione e modifica dei ‘trusts’ e trasferimento dei diritti al beneficiario

Sottosezione 1:

Estinzione

Sottosezione I:

Regole generali sull’estinzione

X.-9:101: Modi di estinzione

Un ‘trust’ con riferimento ai beni o a parte di essi può essere estinto:

- (a) da un disponente (‘truster’) o dai beneficiari in accordo con un diritto previsto dalle clausole del ‘trust’;
- (b) da un disponente (‘truster’) secondo quanto previsto dall’art. X.-9:103 (Diritto del disponente (‘truster’) a estinguere un ‘trust’ gratuito)
- (c) da un beneficiario secondo quanto previsto dall’art. X.-9:104 (Diritto dei beneficiari all’estinzione);
- (d) da un fiduciario (‘trustee’) secondo quanto previsto dall’art. X.-9:108 (Estinzione <da parte> di un fiduciario [‘trustee’])

(e) dalla fusione di diritti e obbligazioni secondo quanto previsto dall'art. X.-9:109 (Fusione di diritti e obbligazioni).

X.-9:102: Effetto dell'estinzione sulle responsabilità del fiduciario ('trustee')

- (1) Nella misura in cui il 'trust' sia estinto il fiduciario ('trustee') è liberato.
- (2) A meno che le parti coinvolte non abbiano preso accordi diversi, l'estinzione del 'trust' non libera il fiduciario ('trustee') dalla responsabilità:
 - (a) derivante, nei confronti del beneficiario, dall'inadempimento di una qualsiasi obbligazione da parte del fiduciario ('trustee') stesso secondo il 'trust' o derivante da esso; o
 - (b) verso un creditore del 'trust'.

Sotto sezione 2:

Estinzione da parte del disponente ('truster') o dei beneficiari

X.-9:103: Diritto del disponente ('truster') di estinguere un 'trust' gratuito

- (1) Eccetto quanto previsto dai commi (2) e (3), un disponente ('truster') non ha il diritto implicito a estinguere un 'trust' o una clausola del 'trust' solo perché quest'ultimo era stato costituito gratuitamente, essendo irrilevante se:

Sezione 3:

Trasferimento del diritto al beneficio

X.-9:301: Trasferimento tramite atto giuridico del diritto al beneficio

- (1) In conformità con gli altri commi di questo articolo, il trasferimento tramite atto giuridico di un diritto al beneficio è regolato dal Libro III cap. 5 sezione I (Attribuzione di diritti).
- (2) Un trasferimento gratuito non ha effetti, a meno che non sia fatto per iscritto.
- (3) Un trasferimento che deve produrre effetto alla morte del cedente produce effetto in conformità con i diritti di successione applicabili.

Capitolo 10:

Rapporti verso i terzi

Sezione I:

Disposizioni generali sui creditori

X.-10:101: Regola fondamentale sui creditori

- (1) Una persona, verso la quale il fiduciario ('trustee') è obbligato per un debito del 'trust' (creditore del 'trust'), può soddisfare il proprio diritto con i beni in 'trust' [secondo quanto previsto dall'art. X.-10:202 (Diritti dei creditori del 'trust' in relazione ai beni in 'trust')], e gli altri

(b) non possiede attualmente una qualifica, come l'appartenenza a una classe, da cui il diritto dipende.

- (2) La stessa regola si applica laddove una clausola del 'trust' conferisca un diritto al beneficio o l'idoneità per un beneficio in un tempo lontano nel futuro, o che è condizionato all'accadimento di un evento improbabile.

X.-9:204: Modifica di 'trusts' per scopi di beneficio pubblico su ordine del giudice

- (1) Su richiesta di una qualsiasi parte del 'trust' o di una qualsiasi persona avente titolo a chiedere l'adempimento delle obbligazioni del 'trust', un giudice può modificare una clausola del 'trust' che preveda l'aumento dello scopo di beneficio pubblico se, come risultato di un cambiamento delle circostanze, l'aumento del particolare scopo previsto dalla clausola del 'trust' non può essere considerato come un idoneo ed efficace uso delle risorse.
- (2) Una modifica secondo il comma (1) deve essere in favore di scopi di beneficio pubblico generali o particolari, tali che il disponente ('truster') probabilmente li avrebbe scelti se egli stesso avesse costituito il 'trust' dopo il cambiamento delle circostanze.

(a) il 'trust' era stato costituito senza un trasferimento dal disponente ('truster');

(b) il disponente ('truster') si era riservato il diritto al beneficio nel corso della sua vita.

- (2) Un disponente ('truster') può estinguere un 'trust' costituito gratuitamente, o una clausola di esso, che sia a beneficio di una persona che ancora non esiste.
- (3) Un disponente ('truster') può estinguere un 'trust' costituito gratuitamente, per il beneficio di un altro nella stessa misura in cui il disponente ('truster') stesso potrebbe aver revocato una donazione a quel beneficiario se il beneficio fosse stato conferito tramite una donazione.

X.-9:104: Diritto dei beneficiari all'estinzione

- (1) Un beneficiario pienamente capace può estinguere il 'trust' con riferimento a beni <costituiti a tal fine> o parte di essi che siano a proprio beneficio esclusivo.
- (2) Se ciascuno è pienamente capace, più beneficiari hanno il corrispondente diritto in solido a estinguere il 'trust' rispetto a beni <costituiti a tal fine> o parte di essi che siano a loro esclusivo beneficio.
- (3) Un 'trust' non può essere estinto nel rispetto di una parte dei beni <costituiti a tal fine> se questo influenzasse negativamente il 'trust' rispetto al resto dei beni per il beneficio di altri o per l'aumento di

scopi di beneficio pubblico.

X.-9:105: Significato di ‘Beneficio esclusivo’

- (1) Dei beni <costituiti in ‘trust’> o parte di essi vanno considerati per il beneficio esclusivo di un beneficiario se di tutto quel capitale e tutte le entrate future provenienti da quel capitale possono essere disposti solo in accordo con le clausole del ‘trust’ per il beneficio di quel beneficiario o del patrimonio dello stesso.
- (2) Per gli scopi di cui al comma (1) non va tenuta in considerazione la possibilità che il beneficiario possa dare un consenso, o possa omettere di esercitare un diritto contrario al proprio beneficio.

X.-9:106: Comunicazione dell’estinzione e suoi effetti

- (1) Un disponente (‘truster’) o un beneficiario esercita il diritto ad estinguere dando comunicazione scritta ai fiduciari (‘trustees’).
- (2) L’estinzione di un ‘trust’ o parte di esso ad opera del disponente (‘truster’) produce effetto dal momento in cui il ‘trust’ produrrebbe un beneficio per il disponente (‘truster’) stesso.
- (3) Laddove un beneficiario, esercitando il diritto ad estinguere, dia istruzioni al fiduciario (‘trustee’) a trasferire ad altri

X.-9:202: Modifica con ordine del giudice delle clausole di amministrazione del ‘trust’

- (1) Su richiesta di una qualsiasi parte del ‘trust’ o di una qualsiasi persona avente titolo a chiedere l’adempimento delle obbligazioni dello stesso, un giudice può modificare le clausole del ‘trust’ relative all’amministrazione dei beni in ‘trust’, se sia probabile che la modifica promuova una più efficiente e prudente amministrazione di detti beni.
- (2) Una modifica secondo il comma (1) può non influire significativamente sull’efficacia delle clausole del ‘trust’ che regolano le sue disposizioni, a meno che il giudice non abbia anche il potere di modificare quelle clausole secondo uno dei seguenti articoli.

X.-9:203: Modifica di ‘trusts’ per i beneficiari con ordine del giudice

- (1) Su richiesta di una qualsiasi parte del ‘trust’ o di una qualsiasi persona che beneficerebbe se la clausola da modificare fosse cancellata, il giudice può modificare una clausola del ‘trust’ stesso che conferisce un diritto al beneficio o idoneità per il beneficio a una persona che:
 - (a) non esiste ancora; o

Sezione 2: Modifiche

X.-9:201: Modifiche da parte di un disponente ('truster') o di un beneficiario

- (1) Le clausole del 'trust' possono essere modificate dal disponente ('truster') o dal beneficiario in accordo con:
 - (a) un diritto previsto dalle clausole del 'trust';
 - (b) il diritto previsto dal comma (2).
- (2) Un disponente ('truster') o un beneficiario che ha il diritto ad estinguere un 'trust' ha il corrispondente diritto a modificare le clausole dello stesso nella misura in cui esse si riferiscano ai beni <costituiti a tal fine> o parte di essi rispetto ai quali il 'trust' potrebbe essere estinto.
- (3) L'esercizio da parte di più beneficiari di un diritto solidale a modificare le clausole del 'trust' richiede il loro accordo a tale effetto.
- (4) Una modifica che deve produrre effetto dalla morte della persona che esercita il diritto a modificare non ha effetto a meno che sia fatta attraverso uno strumento testamentario.
- (5) Una modifica non produce effetto finché non venga data ai fiduciari ('trustees') la comunicazione per iscritto.

diversi dal beneficiario stesso, la comunicazione di estinzione conferisce a quella persona il diritto di ricevere un beneficio dai beni <costituiti in 'trust'> o parte di essi che devono essere trasferiti.

- (4) A meno che il trasferimento sia impossibile o illegittimo, il fiduciario ('trustee') è obbligato a trasferire i beni <costituiti in 'trust'> o parte di essi in accordo con la comunicazione di estinzione e senza dilazione. L'obbligo a trasferire sospende l'obbligo di amministrare e di disporre di detti beni o parte di essi in accordo con le clausole del 'trust'.
- (5) Se un trasferimento è impossibile perché richiederebbe la cessione di una quota indivisa di un bene <costituito in 'trust'> per il quale non sono ammesse quote indivise, il fiduciario ('trustee') è obbligato a:
 - (a) dividere il bene e trasferire la quota divisa, nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole; o altrimenti
 - (b) vendere il bene, se questo è possibile, e trasferire la quota corrispondente ai successori.
- (6) Il 'trust' si estingue quando e nella misura in cui il trasferimento richiesto viene effettuato.

X.-9:107: Il diritto del fiduciario ('trustee') a rinunciare

- (1) Un fiduciario ('trustee') può rinunciare a quella parte dei beni <costituiti in 'trust'> che deve essere trasferita in quanto necessaria a soddisfare:
 - (a) debiti del 'trust';
 - (b) i diritti maturati dal fiduciario ('trustee') di ricorrere ai beni <costituiti in 'trust'>; e
 - (c) i costi di trasferimento e di qualsiasi divisione o vendita richiesta di un bene, nella misura in cui quei debiti, diritti, costi gravano sulla parte dei beni <costituiti in 'trust'> che deve essere trasferita.
- (2) Il diritto a rinunciare termina se la persona che lo esercita paga un risarcimento per i debiti, i diritti e i costi gravanti sulla parte dei beni <costituiti in 'trust'> che deve essere trasferita.

Sotto sezione 3:**Altri modi di estinzione****X.-9:108: Estinzione da parte del fiduciario ('trustee')**

- (1) Laddove un beneficiario abbia il diritto ad estinguere un 'trust', secondo quanto previsto dall'art. X.-9:104: (Diritto dei beneficiari all'estinzione) comma (1), un fiduciario ('trustee') può dare una comunicazione a quel beneficiario richiedendo

allo stesso di esercitare quel diritto entro un periodo di tempo ragionevole fissato nella comunicazione. Se il beneficiario non lo fa entro tale periodo, il fiduciario ('trustee') può estinguere il 'trust' tramite un trasferimento a quel beneficiario. Il beneficiario è obbligato ad accettare il trasferimento.

- (2) Un fiduciario ('trustee') può anche estinguere il 'trust' attraverso un pagamento in denaro o un trasferimento di altri beni in 'trust' al giudice, laddove altre norme lo prevedano.

X.-9:109: Fusione di diritti e obbligazioni

- (1) Un 'trust' termina dove l'unico fiduciario ('trustee') è anche l'unico beneficiario e il patrimonio del 'trust' è per il beneficio esclusivo di quel beneficiario stesso.
- (2) Laddove ci siano più fiduciari ('trustees'), il comma (1) si applica corrispondentemente solo se hanno un diritto solidale al beneficio.
- (3) Se un 'trust' sussiste in relazione al diritto del beneficiario al beneficio o se il diritto al beneficio è gravato da un diritto di garanzia o altro diritto limitato, il fiduciario ('trustee') rimane legato a quel 'trust' o a quell'onere.